Conto corrente con la Posta

# GAZZETTA  UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

**Anno 72°** **ROMA - Lunedì, 26 ottobre 1931 - ANNO IX** **Numero 248**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

**Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931**

| | | Anno | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) | L. | 108 | 63 | 45 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . | » | 240 | 140 | 100 |
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I). | » | 72 | 45 | 31.50 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . | » | 160 | 100 | 70 |

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

*In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento.* I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

**Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.**

**Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.**

**Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.**

**Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.**

**Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-91

*La " Gazzetta Ufficiale „ e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la LIBRER i DELLO STATO NEL MINISTERO DELLE FINANZE e presso le seguenti LIBRERIE DEPOSITARIE:*

**CONCESSIONARI ORDINARI.**

**Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I.
**Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso V. Eman. n. 30.
**Aosta:** G. Brivio di Maurizio Brivio.
**Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15.
**Asmara:** A. A. F. Cicero.
**Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vitt. Emanuele nn. 100-102.
**Belluno:** Benetta Silvio.
**Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219.
**Bengasi:** Russo Francesco.
**Bergamo:** Libreria Intern. P. D. Morandini.
**Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6; Società anonima Nicola Zanichelli.
**Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli.
**Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo.
**Caltanissetta:** P. Milia Russo.
**Campobasso:** Colanieri Giov., « Casa del Libro ».
**Cagliari:** Libreria « Karalis », F.lli Giuseppe e Mario Dessi, Corso Vittorio Emanuele n. 2.
**Caserta:** F. Croce e F.
**Catania:** Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135.
**Catanzaro:** Scaglione Vito.
**Chieti:** Piccirilli F.
**Como:** Nani Cesare.
**Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo.
**Cuneo:** Libr. Ed. Salomone Gius., via Roma n. 68.
**Enna:** G. B. Buscemi.
**Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31.
**Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7.
**Fiume:** Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre.
**Foggia:** Pilone M.
**Forlì:** G. Archetti.
**Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe; cav. Giuliana Giuseppe.
**Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Int., via Petrarca nn. 22-24-r.
**Gorizia:** G. Paternolli, Corso G. Verdi n. 37.
**Grosseto:** Signorelli F.
**Imperia:** Benedusi S.
**Imperia Oneglia:** Cavillotti G.
**Lecce:** A. Marzullo.
**Livorno:** S. Belforte & Comp.
**Lucca:** S. Belforte & Comp.
**Messina:** G. Principato, v.le S. Martino n. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino.
**Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria V. Em. nn. 64-66-68; Soc. Ed. Intern.. piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16; S. A. Mondadori, Corso Vittorio Emanuele n. 79.
**Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio.
**Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma numeri 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47.
**Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini.
**Nuoro:** G. Malgaroli.
**Padova:** F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9; Riccardo Zannoni, Corso del Popolo n. 4.
**Palermo:** F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463.
**Parma:** Ficcadori della Società Edit. Intern., via del Duomo nn. 20-26.
**Pavia:** Succ. Bruni Marelli.
**Perugia:** N. Simonelli.
**Pescara:** Carmine Antonelli, via G. D'Annunzio n. 15.
**Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi.
**Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo.
**Pistoia:** A. Pacinotti.
**Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17.
**Potenza:** Gerardo Marchesiello.
**Ravenna:** E. Lavagna & F.
**Reggio Calabria:** R. D'Angelo.
**Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, v. F. Crispi.
**Rieti:** A. Tomassetti.
**Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330.
**Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48.
**Salerno:** N. Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14.
**Sassari:** G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14.
**Savona:** Lodola.
**Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42.
**Siracusa:** Tinè Salvatore.
**Sondrio:** E. Zurucchi via Dante n. 9.
**Spezia:** A. Zacutti, via Cavallotti n. 3
**Taranto:** Rag. L. De-Pace, via D'Aquino n. 104.
**Teramo:** L. D. Ignazio.
**Terni:** Stabilimento Alterocca.
**Torino:** F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3.
**Trapani:** G. Banci, Corso Vitt. Emanuele n. 82.
**Trento:** M. Disertori, via S. Pietro n. 6.
**Treviso:** Longo & Zoppelli.
**Trieste:** L. Cappelli, Corso Vittorio Eman. n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27.
**Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele.
**Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41.
**Varese:** Maj Malnati, via Rossini, 18.
**Venezia:** Umb. Sormani, via Vitt. Em. n. 3844.
**Vercelli:** Bernardo Cornale.
**Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42.
**Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti, n. 2.
**Viterbo:** Fratelli Buffetti.
**Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

**CONCESSIONARI SPECIALI.**

**Foligno:** Poligrafica F. Salvati.
**Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis; Ed. Politecnica di C. Tamburini, via Pascoli, 64.
**Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua.
**Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dr. G. Bardi, piazza Madama n. 19-20.
**Torino:** Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18.
**Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2.
**Pinerolo:** Rag. P. Taio, successore Chiantone Mascarelli.
**Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.
**Valenza:** Giordano Giacomo.

**CONCESSIONARI ALL'ESTERO.**

**Budapest:** Libreria Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2.
**Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle n. 538.
**Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini.
**Parigi:** Società Anon. Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

**CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.**

Messaggerie Italiane, **Bologna**, via Milazzo 11; **Firenze**, Canto dei Nelli, 10; **Genova**, via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano**, Broletto, n. 24; **Napoli**, via Mezzocannone, 7; **Roma**, piazza SS. Apostoli, 49; **Torino**, via dei Mille, 24.

N.B. — Le commissioni per acquisto delle pubblicazioni ufficiali dello Stato vengono accettate anche dalla Compagnia Italiana Turismo, Sede Centrale di Roma - Piazza Esedra n. 68, e dai suoi uffici in Italia ed all'Estero.

# SOMMARIO



Numero di pubblicazione

## LEGGI E DECRETI



## PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO



## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI



# MINISTERO DELL'INTERNO

## Ricompense al valor civile.

*Sua Maestà il Re, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito al parere della Commissione istituita con Regio decreto* 30 *aprile* 1851, *nell'udienza del* 1° *ottobre* 1931, *ha fregiato con la medaglia d'argento al valor civile le persone sottonominate in premio della coraggiosa e filantropica azione compiuta nel giorno e nel luogo sottoindicati.*

**TIRONE ing. Francesco,** capitano dei vigili del fuoco, il 23 luglio 1930 in occasione del terremoto del Vulture.

In seguito al terremoto che causava gravi danni e vittime nella città, a capo di squadre di vigili si recava in due località maggiormente colpite dalla sciagura ed esponendosi a notevole pericolo riusciva, dirigendo il lavoro dei dipendenti, a trarre in salvo alcuni individui travolti dal crollo parziale di due fabbricati dando prova nella circostanza di generoso coraggio ed alto senso del dovere.

**DANIELE Luigi,** dottore in chimica, il 23 luglio 1930 in Melfi (Potenza).

Appena verificatasi la scossa tellurica che devastava la regione del Vulture accorreva nei punti della città maggiormente colpiti dal flagello e si prodigava, attraverso evidenti pericoli, nell'opera di soccorso traendo fra l'altro in salvo, dopo ardua manovra, tre bambine rimaste in una camera di un edificio in gran parte crollato e minacciato da una frana.

**MANIERI Tommaso,** studente, il 23 luglio 1930 in Melfi (Potenza).

Appena verificatasi la scossa tellurica che devastava la vasta regione del Vulture, postosi con i suoi in salvo, accorreva nei punti della città maggiormente colpiti dal flagello ed esponendosi al pericolo di nuovi crolli, da solo o coadiuvato da altri volonterosi, traeva in salvo parecchi individui travolti dalle macerie. Colpito da alcune tegole cadute dall'alto e ferito non desisteva dall'azione generosa dando prova di ardimento e di alto spirito filantropico.

**On. SEVERINI avv. Arduino,** il 23 luglio 1930 in Melfi (Potenza).

In occasione del terremoto del Vulture, posto in salvo il vecchio padre ferito dal crollo parziale della casa, raccoglieva intorno a sè volonterosi cittadini ed accorrendo nei luoghi maggiormente colpiti dal flagello, esponendosi al pericolo del crollo di mura pericolanti, traeva in salvo numerosi sepolti dalle macerie. Prodigavasi quindi nella organizzazione dei soccorsi a favore dei feriti e dei danneggiati dando prova di generosa iniziativa e di ardimento.

**RIZZITIELLO Mauro,** capo delle guardie municipali, il 23 luglio 1930 in Melfi (Potenza).

Al verificarsi della scossa tellurica che devastava la vasta regione del Vulture, postosi con i suoi in salvo ed organizzata una squadra di volonterosi si portava in uno dei punti più gravemente colpiti della città e, col concorso di altro animoso, traeva in salvo dalle macerie di una casa tre bambine. Sorpreso da una seconda scossa mentre tentava di salvare la madre delle fanciulle e ferito al capo da un sasso caduto dall'alto, appena fattosi medicare tornava a dirigere l'opera di scavo dando prova di ardimento e di alto senso del dovere.

**CICCONE geom. Michele,** segretario politico, il 23 luglio 1930 in Villanova del Battista (Avellino).

In occasione del terremoto del Vulture che devastò una vasta regione trattosi con i suoi in salvo dalle rovine della propria casa, si prodigava in soccorso delle vittime della sciagura ed esponendosi al pericolo del crollo di mura pericolanti traeva fra l'altro in salvo tre individui travolti dalle macerie.

**IORIZZO ing. Angelo Giorgio,** il 23 luglio 1930 in Villanova del Battista.

In occasione del terremoto del Vulture, che devastava la città, dando prova di forza d'animo e di generoso ardimento, nonostante avesse perduto sotto le macerie della sua abitazione i genitori, sormontando pericoli gravissimi si prodigava nel salvataggio di numerosi infelici travolti dalle macerie o rimasti miracolosamente illesi sui resti di edifici in gran parte crollati, continuando poscia per più giorni a prestare opera preziosa a vantaggio delle popolazioni colpite duramente dalla sciagura.

**PEZZUTO Antonio Oliviero,** carabiniere CC. RR., il 15 settembre 1930 in Taranto.

In servizio nel locale ospedale civile accortosi che una degente in preda al delirio febbrile si stava gettando da una finestra, con ammirevole prontezza e sprezzo del pericolo si slanciava a raccogliere fra le braccia e sul petto l'infelice salvandola da sicura morte.

Alla memoria di **ACCORNERO Luigi,** agricoltore, il 4 ottobre 1930 in Viarigi (Alessandria).

Con generoso ardimento accorreva in una cantina in soccorso di un suo fratello che, colto da asfissia per l'azione di gas venefici, si era abbattuto al suolo; ma caduto anch'egli privo di sensi perdeva miseramente la vita, vittima del suo slancio eroico.

**BELLOMO Giuseppe**, il 4 febbraio 1931 in Milano.

Alla vista d'una donna che, colta da improvvisa alienazione mentale, era salita sul davanzale della finestra e dopo essere rimasta qualche istante aggrappata ad una persiana si abbandonava nel vuoto, con generoso ardimento si slanciava sotto la finestra e, col proprio corpo facendo scudo all'infelice, la salvava da morte certa, ma travolto nella caduta riportava egli stesso varie contusioni.

**ROGGIOLANI Aurelio**, agricoltore; **ROGGIOLANI Angiolino**, milite della M. V. S. N. — il 20 febbraio 1931 in Castiglione della Pescaia (Grosseto).

Si slanciavano in soccorso di un carrettiere che nel percorrere lo stradale Castiglione-Grosseto allagato per una recente alluvione, era precipitato col carro e quadrupede in un fossato laterale e stava per annegare e percorso in acqua un tratto non breve parte a guado e parte a nuoto, raggiunto il malcapitato riuscivano con evidente pericolo a trarlo in salvo.

**BERRUTO Giovanni**, caposquadra della M. V. S. N., il 21 febbraio 1931 in Moncalieri (Torino).

Accorreva con una barca in soccorso d'una giovanetta che, gettatasi nel Po a scopo suicida, dopo essere emersa più volte era scomparsa dalla superficie e, nonostante la rigida stagione, gettatosi con generosa prontezza in acqua riusciva, dopo alcuni vani tentativi, a rintracciare l'infelice ed a portarla in salvo.

**Suor Matilde FLORIOLI**, il 25 febbraio 1931 in Volpago del Montello (Treviso).

Mentre conduceva a passeggio gli alunni dell'asilo, alla vista d'una bambina che, distaccatasi dai compagni era caduta nel canale Brentella, con generoso ardimento si slanciava nelle acque alquanto profonde e, raggiunta a nuoto la pericolante riusciva, nonostante l'impedimento delle vesti, a trarla in salvo.

Alla memoria di **BRIZIO Giovanni**, carrettiere, il 2 marzo 1931 in Bra (Cuneo).

Con mirabile ardimento slanciavasi alla testa di due cavalli attaccati ad una carretta d'artiglieria che, sfuggiti di mano al conducente, si erano dati alla fuga lungo le vie dell'abitato con evidente pericolo dei passanti; ma urtato, gettato al suolo e travolto perdeva miseramente la vita vittima del suo slancio generoso.

**CARREL Luigi**, guida alpina, il 29 marzo 1931 in Valtournanche (Aosta).

Alla notizia che due sciatori erano precipitati in un profondo crepaccio, con alcuni compagni accorreva sul luogo della sciagura posto a grande altitudine (m. 3500) e fattosi calare nel baratro riusciva con tenace pericolosa azione a ricuperare il corpo esanime d'uno degli infelici. Ripeteva il giorno seguente l'ardua impresa e sceso con un compagno alla profondità di sessanta metri ricuperava il cadavere dell'altro caduto.

*Nella medesima udienza Sua Maestà il Re ha conferito la medaglia di bronzo al valor civile alle sottonominate persone.*

**CORPO DEI POMPIERI DI GENOVA**, il 2 giugno 1930 in Genova.

In occasione del crollo dell'Albergo « Casa degli Emigranti » si portava quasi al completo sul luogo del disastro ed esponendosi per molte ore a gravi pericoli, resi evidenti da un nuovo imponente crollo, che per vero miracolo non produsse nuove vittime, si prodigava nelle operazioni di puntellamento delle mura pericolanti, del salvataggio dei feriti, del disseppellimento delle vittime dando prova di alto senso del dovere e di ardimento.

**RICCIARDI Canio**, di anni 18, il 23 luglio 1930 in Melfi (Potenza).

In occasione del terremoto del Vulture con generoso ardimento coadiuvava altro valoroso nel difficile e pericoloso salvataggio di tre bambine rimaste in una camera di un edificio in gran parte crollato e minacciato da una frana.

**CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO DI NAPOLI**, il 23 luglio 1930 in occasione del terremoto del Vulture.

In seguito al terremoto che recava la distruzione ed il lutto in una vasta regione e che in Napoli stessa produceva danni e vittime, reparti del Corpo, portandosi nei luoghi maggiormente colpiti, si prodigavano nell'opera di salvataggio dei sepolti dalle macerie, di disseppellimento dei cadaveri, nei lavori di puntellamento e demolizione di edifici pericolanti, dando ovunque prova di slancio filantropico e di ardimento.

**CHILLO Marcellino**, milite della M. V. S. N., il 23 luglio 1930 in Villanova del Battista (Avellino).

Subito dopo la scossa tellurica che devastò la regione del Vulture accorreva nei luoghi maggiormente colpiti ed esponendosi al pericolo del crollo di mura pericolanti, si prodigava nell'opera di salvataggio di parecchi individui sepolti dalle macerie dando prova di sereno ardimento e di generosa abnegazione.

**CATAPANO Angelo**, il 23 luglio 1930 in Melfi (Potenza).

In occasione del terremoto del Vulture, postosi in salvo con i suoi congiunti, accorreva in soccorso di un fratello mutilato di guerra che aiutava ad uscire dalla propria casa in parte crollata, indi, col concorso di altri volonterosi, esponendosi a non lieve pericolo, traeva fra l'altro in salvo dalle rovine i componenti di una famiglia travolti dalle macerie.

**GRIPPO ing. Gherardo**, tenente dei vigili del fuoco, il 23 luglio 1930 in occasione del terremoto del Vulture.

Si recava prontamente in Aquilonia distrutta dal cataclisma e per più giorni, con opera istancabile, si prodigava nei pericolosi tentativi di salvataggio di individui sepolti dalle macerie, nei lavori di estrazione dei cadaveri, di puntellamento ed abbattimento di mura pericolanti, dando con i suoi dipendenti nobile esempio di attaccamento al dovere e di filantropia.

**VELLECA Luigi**, caposquadra dei vigili del fuoco; **GUIDA Luigi**, vigile del fuoco; **VARRIALE Salvatore**, id.; **AITANTE Aminto**, id.; **GIORDANO Ciro**, id. — il 23 luglio 1930 in occasione del terremoto del Vulture.

Si recavano in una località di Napoli gravemente colpita e poscia in Aquilonia distrutta dal cataclisma e per più giorni si prodigavano nel salvataggio di individui sepolti dalle macerie nei lavori di estrazione dei cadaveri, di puntellamento ed abbattimento di mura cadenti, dando nobile esempio di attaccamento al dovere e di sprezzo del pericolo.

**QUATRALE Rocco**, caposquadra della M. V. S. N.; **SESSA Domenicantonio**, milite id. — il 23 luglio 1930 in Lacedonia (Avellino).

Subito dopo la scossa tellurica che devastò la regione del Vulture, accorrevano nei luoghi maggiormente colpiti ed esponendosi al pericolo del crollo di mura pericolanti, si prodigavano nell'opera di salvataggio di alcuni sepolti dando prova di sereno ardimento e filantropia.

**GRANIERO Giuseppe**, bracciante; **GIANNETTI Rocco**, barbiere — il 23 luglio 1930 in Lacedonia (Avellino).

In seguito al terremoto che devastò la regione del Vulture, trattosi in salvo con i suoi, accorrevano fra le rovine di un fabbricato ed esponendosi al pericolo di nuovi crolli riuscivano, dopo lungo lavoro, a trarre in salvo dalle macerie alcune persone dando prova di sereno ardimento e filantropia.

**URBINO Alessandro**, il 23 luglio 1930 in Melfi (Potenza).

In occasione del terremoto del Vulture, con generoso ardimento, incurante del pericolo, si prodigava nell'opera di soccorso concorrendo al salvataggio di cinque infelici travolti dalle macerie.

**PASTORE ing. Michele**, il 23 luglio 1930 in Melfi (Potenza).

Al verificarsi della scossa tellurica che devastava la regione del Vulture posta in salvo la propria domestica da una stanza in parte crollata, accorreva nei punti maggiormente colpiti ed affrontando evidenti pericoli si prodigava nell'opera di salvataggio di vari individui travolti dalle macerie, ovunque dirigendo ed incitando con l'esempio l'opera di altri volonterosi.

**FROLA Paolo,** pescatore, il 27 luglio 1930 in Verolengo (Torino).

Accorreva con una barca in soccorso di un individuo che, nel bagnarsi nel Po, preso da malore era calato a fondo ed individuato il punto ove trovavasi il naufrago si tuffava in acqua e, raggiuntolo, ritornava poco dopo a galla col cadavere del disgraziato.

**PALLADINO Francesco,** brigadiere dei CC. RR., il 30 luglio 1930 in S. Croce di Magliano (Campobasso).

Accorreva in una casa nelle cui scale, per il rovesciarsi di un recipiente di benzina in fiamme, stava per svilupparsi un grave incendio con pericolo degl'inquilini che avevano preclusa ogni via di scampo e coadiuvato da alcuni volonterosi si prodigava nelle operazioni di spegnimento. Investito da violenti fiammate che gli producevano non lievi ustioni, non abbandonava l'arduo compito e, spinto all'aperto il recipiente, scongiurava ogni pericolo.

**BELLONI PASQUINELLI Gino,** camicia nera della 83ª legione M. V. S. N., il 4 agosto 1930 in Aulla (Massa).

Alla vista di un bambino che, inconscio dell'imminente pericolo sostava in mezzo ad un binario dello scalo ferroviario di Caprigliola-Albiano mentre un treno stava per sopraggiungere, con generoso slancio accorreva in soccorso del pericolante ed afferratolo lo traeva in salvo.

**SCUPPA Dino,** di anni 17, colono, il 7 agosto 1930 in Staffolo (Ancona).

Accortosi che un bagnante stava per annegare nel fiume Esino si slanciava in suo soccorso e, raggiuntolo sott'acqua, riusciva con notevoli sforzi, nuotando con un sol braccio, a trarlo in salvo alla riva.

**DI MARINO Vincenzo,** soldato nel reggimento cavalleggeri « Firenze », il 24 agosto 1930 in Montemarano (Avellino).

Alla vista di un commilitone che, nel bagnarsi nel fiume Calore stava per annegare, con generoso impulso si slanciava in soccorso del malcapitato e, raggiuntolo a nuoto, riusciva con grandi sforzi a salvarlo.

**SERPE Cosimo,** maresciallo d'artiglieria, il 4 settembre 1930 in Nettuno (Roma).

Affrontava con generoso ardimento un cavallo datosi a precipitosa fuga lungo le vie dell'abitato ed afferratolo per le briglie riusciva con grande fatica e dopo essere stato trascinato per alcuni metri, a fermarlo evitando l'investimento di alcuni bambini.

**GHIGLIOTTI Giuseppe,** caposquadra della M. V. S. N., il 27 settembre 1930 in Genova Sampierdarena.

Con generosa prontezza slanciavasi in soccorso d'un vecchio che, nell'attraversare un binario di quella stazione, stava per essere investito da un treno ed afferratolo per un braccio riusciva a trasportarlo sull'opposto marciapiede, appena in tempo per evitare un sicuro investimento.

**MILIONI Ippolito,** guardia di P. S., il 28 settembre 1930 in Roma.

Alla vista di un cavallo che, datosi alla fuga lungo vie popolose della città costituiva un serio pericolo per i passanti e di una donna e cinque bambini che si trovavano sul carretto al quale il quadrupede era attaccato, accorreva dalla propria casa e slanciandosi alla testa dell'animale lo afferrava per le redini e riusciva con poderosi sforzi a fermarlo.

**FERRARIS Amalia,** contadina, il 4 ottobre 1930 in Viarigi (Alessandria).

Alla vista del proprio consorte, che caduto asfissiato in una cantina, correva grave pericolo, non esitava ad accorrere in aiuto del congiunto. Costretta dalle esalazioni venefiche a desistere dalla rischiosa impresa seguiva poscia altro valoroso in un altro disperato tentativo, ma caduta esanime al suolo doveva a sua volta essere soccorsa da altri volonterosi.

**CAROZZI Antonio,** milite della M. V. S. N., il 22 novembre 1930 in Monza (Milano).

Alla vista di un viaggiatore che, nell'attraversare imprudentemente i binari di quella stazione ferroviaria stava per essere investito da un treno sopraggiungente, con generoso ardimento si slanciava in soccorso del malcapitato ed afferratolo poderosamente alle spalle lo trascinava indietro sottraendolo all'imminente pericolo.

**ROSSONI Battista,** contadino, il 6 dicembre 1930 in Palosco (Bergamo).

Accorso alle grida di aiuto di un vecchio che, caduto in un pozzo profondo stava per annegare, servendosi della corda del verricello si calava in soccorso del disgraziato e, legatolo, riusciva, con l'aiuto di altri volonterosi a trarlo in salvo.

**FINTONI Francesco,** maresciallo dei CC. RR.
**NEGRIOLLI Ernesto,** CC. RR.
} il 13 dicembre 1930 in Vaglia (Firenze).

Sviluppatosi un incendio in un essicatoio di tabacchi, accorrevano sul luogo del sinistro ed appreso che due giovani operaie correvano pericolo penetravano nello stabilimento ed attraversando un fumo denso ed asfissiante, raggiunte le pericolanti già svenute le traevano in salvo. Si prodigavano poscia nelle operazioni di spegnimento limitando alquanto i danni del fuoco.

**BARDI Luigi,** caposquadra della milizia ferroviaria, il 19 dicembre 1930 in Palermo.

Affrontava con generoso ardire un cavallo che, trainando una vettura, erasi dato alla fuga lungo le vie della città con pericolo di due passeggeri e due passanti ed afferratolo per le briglie riusciva con notevoli sforzi a fermarlo riportando nell'accorso una ferita ad una mano.

**SALIARI Mario,** brigadiere dei CC. RR.
**FRANZESI Giovanni,** milite 5ª legione M. N. Forestale
**POZAR Giuseppe,** CC. RR.
**VALLI Giuseppe,** milite 5ª legione M. N. Forestale
} il 25 dicembre 1930 in Rufina (Firenze).

Alla vista dei bagliori di un incendio sviluppatosi di notte in un casolare di campagna, accorrevano sul luogo del sinistro e, dato l'allarme agli abitanti che in buon numero si ponevano da soli in salvo, si slanciavano nell'interno dell'edificio in soccorso di una donna e di cinque bambini che, immersi nel sonno correvano grave pericolo e riuscivano a salvarli.

**GALIOTO Salvatore,** conducente di automobili, il 17 gennaio 1931 in Palermo.

Inseguiva, con l'automobile da lui guidata, un malfattore che, dopo aver sparato due colpi contro un passante, erasi dato alla fuga e, raggiuntolo, riusciva dopo ardua e pericolosa azione a disarmarlo ed a trarlo in arresto.

**DE MATTEIS Giovanni,** agente di P. S., il 20 gennaio 1931 in Roma.

Slanciavasi alla testa di un cavallo datosi alla fuga lungo vie frequentate della città, ma non essendo riuscito ad afferrare le briglie, attaccatosi ai finimenti veniva trascinato per buon tratto finchè, col concorso di altro volonteroso, riusciva a fermare il quadrupede imbizzarrito.

**LA CORTE Carmelo,** contadino, il 28 gennaio 1931 in Cammarata (Agrigento).

Benchè inabile nel nuoto non esitava ad affrontare a cavallo di una mula, le acque del Platani in piena in soccorso di un contadino che, nel guadare il fiume, travolto dalla corrente stava per annegare e, raggiunto il pericolante, riusciva con ardua azione a portarlo in salvo.

**MONTICELLI Attilio,** meccanico, l'11 febbraio 1931 in Milano.

Accorreva con generoso impulso in aiuto di una donna alle cui vesti, da un vicino fornello, eransi appiccate le fiamme e strappando gli indumenti di dosso all'infelice invocante soccorso, riusciva a salvarla da sicura morte riportando egli stesso gravi ustioni alle mani.

**GALLETTI Adolfo,** vigile urbano, il 27 febbraio 1931 in Milano.

Slanciavasi con generosa prontezza nel Naviglio della Martesana in soccorso di una donna che, caduta accidentalmente in acqua stava per annegare e, raggiunta a nuoto la pericolante, riusciva a stento a salvarla.

**GAMMONE Raffaele,** vigile del fuoco | il 27 febbraio 1931 in
**VENERUSO Pasquale,** id. | Casoria (Napoli).

Essendo crollato, in una cavità sottostante, il pianterreno di un edificio, si facevano calare, legati ad una fune, in soccorso di una donna e di due bambine precipitate nella voragine e dopo non breve lavoro, sotto il pericolo dell'imminente crollo dell'intera costruzione, riuscivano a trarre in salvo le malcapitate.

**BAZZONI Severino,** guardia municipale, il 23 marzo 1931 in Travo (Piacenza).

Affrontava con generoso ardire un folle che, armato di bastone e di roncola, minacciava di morte i congiunti ed i primi accorsi e sparato un colpo di pistola in aria, approfittando di un momento di indecisione del demente, lo afferrava riuscendo, col concorso di altro valoroso, a disarmarlo e ridurlo all'impotenza.

**ZANOVELLO Pilade,** negoziante, il 25 marzo 1931 in Padova.

Con generoso ardimento slanciavasi nel Bacchiglione in soccorso di un bambino che, caduto accidentalmente in acqua, stava per annegare e, raggiunto a nuoto il pericolante, riusciva, dopo aver percorso a nuoto non breve tragitto, a trarlo in salvo alla riva.

**BELLIBONI Adamo,** contadino, il 26 marzo 1931 in Lomaso (Trento).

Durante l'incendio di un casolare di campagna avvenuto in piena notte, alla vista di un nipotino che procedendo al disotto di un porticato di legno in fiamme era stato colpito da stramaglie e legni accesi, esponendosi a grave pericolo si slanciava in soccorso del bambino e, raggiuntolo, lo traeva, già gravemente ustionato, lungi dal rogo.

**GORRET Giovanni,** guida alpina, il 29 marzo 1931 in Valtournanche (Aosta).

Alla notizia che due sciatori erano precipitati in un profondo crepaccio, con alcuni compagni accorreva sul luogo della sciagura posto a grande altitudine (m. 3500) e fattosi calare con un compagno nel baratro riusciva, con lunga pericolosa azione, a ricuperare il cadavere di uno degli infelici.

**PANICO Giovanni,** muratore, l'11 maggio 1931 in S. Polo d'Enza (Reggio Emilia).

Con generoso ardimento si slanciava nel torrente Enza in un punto ove le acque profonde formano un gorgo e raggiunto a nuoto un individuo in procinto di annegare lo traeva in salvo.

**LEONE Antonino,** meccanico, il 12 maggio 1931 in Roccapalumba (Palermo).

Con generoso ardimento scendeva in un pozzo in soccorso di due operai che, travolti da un franamento del terreno, correvano imminente pericolo e rischiando la propria vita, riusciva ad estrarre dal pozzo stesso, dopo lungo lavoro, uno dei malcapitati ancora in vita ed il cadavere dell'altro infelice.

***S. E. il Capo del Governo, Ministro per l'interno, ha quindi premiato con attestato di pubblica benemerenza:***

**FEDELE Domenico,** milite della M. V. S. N., per l'azione coraggiosa compiuta il 7 luglio 1930 in Rizziconi (Reggio Calabria).

**CALZAVARA Giuseppe,** milite della M. V. S. N., per l'azione coraggiosa compiuta il 12 luglio 1930 in Venezia.

**CIACCIO Marco,** vigile del fuoco, per l'azione coraggiosa compiuta il 23 luglio 1930 in occasione del terremoto del Vulture.

**RUSSO Francesco,** vigile del fuoco, per l'azione coraggiosa compiuta il 23 luglio 1930 in occasione del terremoto del Vulture.

**APREA Ciro,** vigile del fuoco, per l'azione coraggiosa compiuta il 23 luglio 1930 in occasione del terremoto del Vulture.

**RUSSO Antonio,** sottocaposquadra dei vigili del fuoco, per l'azione coraggiosa compiuta il 23 luglio 1930 in occasione del terremoto del Vulture.

**DE VINCENZO Luigi,** vigile del fuoco, per l'azione coraggiosa compiuta il 23 luglio 1930 in occasione del terremoto del Vulture.

**STOPPELLI Umberto,** vigile del fuoco, per l'azione coraggiosa compiuta il 23 luglio 1930 in occasione del terremoto del Vulture.

**BOTTONE Espedito,** vigile del fuoco, per l'azione coraggiosa compiuta il 23 luglio 1930 in occasione del terremoto del Vulture.

**BASILE Giuseppe,** vigile del fuoco, per l'azione coraggiosa compiuta il 2 3luglio 1930 in occasione del terremoto del Vulture.

**DI NUNZIO Alfonso,** vigile del fuoco, per l'azione coraggiosa compiuta il 2 3luglio 1930 in occasione del terremoto del Vulture.

**DATTILO Errico,** vigile del fuoco, per l'azione coraggiosa compiuta il 23 luglio 1930 in occasione del terremoto del Vulture.

**BONETTI Alfonso,** vigile del fuoco, per l'azione coraggiosa compiuta il 2 3luglio 1930 in occasione del terremoto del Vulture.

**CAMMAROTA Edoardo,** sottocaposquadra dei vigili del fuoco, per l'azione coraggiosa compiuta il 23 luglio 1930 in Napoli.

**FIORI Luigi,** caposquadra dei vigili del fuoco, per l'azione coraggiosa compiuta il 23 luglio 1931 in Napoli.

**CALIFANO Luigi,** vigile del fuoco, per l'azione coraggiosa compiuta il 23 luglio 1930 in occasione del terremoto del Vulture.

**BOCCHETTO Antonio,** vigile del fuoco, per l'azione coraggiosa compiuta il 23 luglio 1930 in occasione del terremoto del Vulture.

**MININNI Giovanni,** vigile del fuoco, per l'azione coraggiosa compiuta il 23 luglio 1930 in occasione del terremoto del Vulture.

**DE VINCENZO Giuseppe,** vigile del fuoco, per l'azione coraggiosa compiuta il 23 luglio 1930 in occasione del terremoto del Vulture.

**LANZILLO Vincenzo,** vigile del fuoco, per l'azione coraggiosa compiuta il 23 luglio 1930 in occasione del terremoto del Vulture.

**OVALE Giovanni,** vigile del fuoco, per l'azione coraggiosa compiuta il 23 luglio 1930 in occasione del terremoto del Vulture.

**PAROLA Giuseppe,** vigile del fuoco, per l'azione coraggiosa compiuta il 23 luglio 1930 in occasione del terremoto del Vulture.

**PERNA Gennaro,** vigile del fuoco, per l'azione coraggiosa compiuta il 23 luglio 1930 in occasione del terremoto del Vulture.

**LICCARDO Gennaro,** vigile del fuoco, per l'azione coraggiosa compiuta il 23 luglio 1930 in occasione del terremoto del Vulture.

**GAMMONE Raffaele,** vigile del fuoco, per l'azione coraggiosa compiuta il 23 luglio 1930 in occasione del terremoto del Vulture.

**CACCAVALLE Giovanni,** vigile del fuoco, per l'azione coraggiosa compiuta il 23 luglio 1930 in occasione del terremoto del Vulture.

**VENERUSO Pasquale,** vigile del fuoco, per l'azione coraggiosa compiuta il 23 luglio 1930 in occasione del terremoto del Vulture.

**CAVOTTA Vincenzo,** sottocaposquadra dei vigili del fuoco, per l'azione coraggiosa compiuta il 23 luglio 1930 in occasione del terremoto del Vulture.

**CAVOTTA Gennaro,** vigile del fuoco, per l'azione coraggiosa compiuta il 23 luglio 1930 in occasione del terremoto del Vulture.

**GRASSINI Luigi,** sottocaposquadra dei vigili del fuoco, per l'azione coraggiosa compiuta il 23 luglio 1930 in occasione del terremoto del Vulture.

**CIMMINO comm. dott. Pasquale,** viceprefetto, per l'azione coraggiosa compiuta il 23 luglio 1930 in Benevento.

**ATTARDI cav. dott. Luigi**, consigliere di prefettura, per l'azione coraggiosa compiuta il 23 luglio 1930 in Benevento.

**ACCIETTO Antonio**, caposquadra dei vigili del fuoco, per l'azione coraggiosa compiuta il 23 luglio 1930 in occasione del terremoto del Vulture.

**VARRIALE Carmine**, sottocaposquadra dei vigili del fuoco, per l'azione coraggiosa compiuta il 23 luglio 1930 in occasione del terremoto del Vulture.

**COLOMBO Pasquale**, sarto, per l'azione coraggiosa compiuta il 30 luglio 1930 in S. Croce di Magliano (Campobasso).

**D'ONOFRIO Vincenzo**, centurione della M. V. S. N., per l'azione coraggiosa compiuta il 30 luglio 1930 in S. Croce di Magliano (Campobasso)

**BRANGO Raffaele**, milite della M. V. S. N., per l'azione coraggiosa compiuta il 1° dicembre 1930 in Formia (Roma).

**ZINI Ferruccio**, ricevitore daziario, per l'azione coraggiosa compiuta il 9 dicembre 1930 in Trento.

**MAZZOCCHI Guerino**, caposquadra manovratore delle FF. SS., per l'azione coraggiosa compiuta il 10 dicembre 1930 in Piacenza.

**FIORELLO Rosario**, disinfettatore comunale, per l'azione coraggiosa compiuta il 19 dicembre 1930 in Messina.

**MONTANARI Mario**, falegname, per l'azione coraggiosa compiuta il 27 dicembre 1930 in Ancona.

**PICCININI Sante**, carabiniere, per l'azione coraggiosa compiuta il 27 dicembre 1930 in Ancona.

**FERRETTI Francesco**, contadino, per l'azione coraggiosa compiuta il 29 dicembre 1930 in Bracciano (Roma).

**FERRANTI Antonio**, decurione della M. V. S. N., per l'azione coraggiosa compiuta il 29 dicembre 1930 in Bracciano (Roma).

**ANSALDI Tommaso**, decurione della M. V. S. N., per l'azione coraggiosa compiuta il 29 gennaio 1930 in Caselle Torinese (Torino).

**SIMONAZZI Ennio**, contadino, per l'azione coraggiosa compiuta il 30 gennaio 1930 in Castelnuovo Sotto (Reggio Emilia).

**MACCALUSO Lorenzo**, vigile urbano, per l'azione coraggiosa compiuta il 21 febbraio 1931 in Palermo.

**PIZZICHEMI Giuseppe**, vigile urbano, per l'azione coraggiosa compiuta il 23 febbraio 1931 in Montebello Jonico (Reggio Calabria).

**TIRONE ing. Francesco**, capitano dei vigili del fuoco, per l'azione coraggiosa compiuta il 27 febbraio 1931 in Casoria (Napoli).

**ANGUISSOLA Paolo**, muratore, per l'azione coraggiosa compiuta il 23 marzo 1931 in Travo (Piacenza).

**MANCIN Dino**, meccanico, per l'azione coraggiosa compiuta il 27 marzo 1931 in Loreo (Rovigo).

**BICH Giulio**, guida alpina, per l'azione coraggiosa compiuta il 29 marzo 1931 in Valtournanche (Aosta).

**BICH Giuseppe**, guida alpina, per l'azione coraggiosa compiuta il 29 marzo 1931 in Valtournanche (Aosta).

**GORRET Roberto**, guida alpina, per l'azione coraggiosa compiuta il 29 marzo 1931 in Valtournanche (Aosta).

**BICH Maurizio**, guida alpina, per l'azione coraggiosa compiuta il 29 marzo 1931 in Valtournanche (Aosta).

**CARREL Marcello**, guida alpina, per l'azione coraggiosa compiuta il 29 marzo 1931 in Valtournanche (Aosta).

**CARREL Leonardo**, guida alpina, per l'azione coraggiosa compiuta il 29 marzo 1931 in Valtournanche (Aosta).

**MAQUIGNAZ Grato**, contadino, per l'azione coraggiosa compiuta il 29 marzo 1931 in Valtournanche (Aosta).

**GRASSELLI Stefano**, contadino, per l'azione coraggiosa compiuta l'11 maggio 1931 in S. Polo d'Enza (Reggio Emilia).

**GOLDIN Bruno**, manovale, per l'azione coraggiosa compiuta il 13 maggio 1931 in Loreo (Rovigo).

**(7386)**

# LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1575.

REGIO DECRETO 24 settembre 1931, n. **1261**.

**Norme per l'avanzamento degli ufficiali della Regia guardia di finanza in congedo e mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, e successive modificazioni sull'ordinamento della Regia guardia di finanza;

Viste le leggi 11 marzo 1926, nn. 397 e 398, con le successive modificazioni sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e relative norme esecutive per la loro prima applicazione;

Visto il regolamento organico della Regia guardia di finanza, approvato con R. decreto 3 gennaio 1926, n. 126;

Visto il R. decreto 9 luglio 1926, n. 1303, che detta norme per l'avanzamento nei vari gradi di ufficiale della Regia guardia di finanza in servizio permanente effettivo;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3257, che detta norme sullo stato, avanzamento e trattamento di pensione degli ufficiali del Regio esercito, mutilati ed invalidi riassunti in servizio;

Vista la legge 13 dicembre 1928, n. 2844, che estende agli ufficiali della Regia guardia di finanza mutilati ed invalidi di guerra le disposizioni riflettenti la riassunzione in servizio degli ufficiali mutilati ed invalidi del Regio esercito;

Vista la legge 10 luglio 1930, n. 957, sull'avanzamento degli ufficiali in congedo del Regio esercito;

Ritenuta conseguentemente la necessità di stabilire norme per l'avanzamento nei vari gradi di ufficiale in congedo e dei mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio, della Regia guardia di finanza;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

## CAPO I.

*Degli ufficiali in congedo.*

### Art. 1.

Alle quattro categorie degli ufficiali in congedo corrispondono altrettanti ruoli di anzianità, nei quali gli ufficiali stessi vengono inscritti distintamente per categoria di appartenenza e per gradi.

## CAPO II.

*Norme generali relative all'avanzamento.*

### Art. 2.

L'avanzamento degli ufficiali in congedo, fatta eccezione per quelli in congedo provvisorio che non possono conseguire promozioni, ha luogo, in ogni singola categoria, per anzianità e senza speciali esperimenti.

Art. 3.

L'avanzamento degli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra della Regia guardia di finanza riassunti in servizio a tenore della legge 13 dicembre 1928, n. 2844, per quanto non è stabilito dal presente decreto, è regolato dalle norme contenute negli articoli 5 e 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3257.

Art. 4.

Nessuno può conseguire l'avanzamento al grado superiore se non è ritenuto pienamente idoneo ad adempierne le funzioni ed in possesso in modo spiccato dei necessari requisiti di carattere, di intelligenza, di prestanza fisica e di cultura.

Il giudizio di idoneità è emesso dalle autorità indicate nell'art. 8, tenendo presenti le note caratteristiche dell'ufficiale durante il suo servizio permanente e durante gli eventuali suoi richiami dal congedo in servizio, e la condotta dall'ufficiale tenuta in congedo.

Per stabilire se l'ufficiale in congedo possegga i necessari requisiti fisici, le autorità dalle quali egli dipenda, per ragioni di residenza, possono disporre sia sottoposto ad accertamenti sanitari. Le stesse autorità assumono le necessarie informazioni per stabilire se l'ufficiale abbia il requisito della irreprensibile condotta.

Art. 5.

Gli ufficiali in congedo possono ottenere:

1° la promozione al solo grado immediatamente superiore a quello ultimo col quale prestarono almeno un anno di servizio effettivo nel Corpo, sia come ufficiale del servizio permanente, sia come ufficiali richiamati dal congedo;

2° due promozioni, quando, oltre ad essere in possesso dei requisiti di servizio di cui al numero precedente, abbiano preso parte alla guerra per l'indipendenza d'Italia, abbiano ottenuto ricompense al valor militare o abbiano diritto a fregiarsi della croce d'oro al merito di servizio.

Nell'una o nelle due promozioni di cui sopra, non debbono essere computate quelle che gli ufficiali predetti abbiano comunque conseguito durante il periodo del richiamo in servizio per la guerra.

Art. 6.

La permanenza minima nel grado, necessaria agli ufficiali in congedo per conseguire l'avanzamento al grado superiore, è:

di tre anni, nel grado di sottotenente;
di sei anni, nel grado di tenente;
di otto anni, nel grado di capitano;
di quattro anni nei gradi superiori.

Gli ufficiali in congedo non possono essere promossi se non lo siano già stati quelli del corrispondente ruolo in servizio permanente di pari grado ed anzianità.

CAPO III.

*Procedura dei giudizi relativi all'avanzamento.*

Art. 7.

Annualmente il Comando generale della Regia guardia di finanza determina e fa conoscere, mediante pubblicazione nel foglio d'ordini del Corpo, entro quali limiti di anzianità gli ufficiali in congedo di ciascuna categoria debbono essere iscritti nei quadri di avanzamento per l'anno successivo.

Art. 8.

Le autorità che debbono pronunziare i giudizi di vario grado, in merito all'idoneità all'avanzamento degli ufficiali in congedo, risultano dalla seguente tabella:

| GRADO | Giudizio di 1° grado | Giudizio di 2° grado |
|---|---|---|
| Ufficiali sino al grado di tenente colonnello incluso. | Comandante di legione nella cui circoscrizione territoriale risiede il giudicando. | Commissione Centrale. |
| Colonnelli. | Commissione centrale. | — |
| Generali di brigata. | Commissione composta del comandante generale e del comandante in 2° del Corpo. | — |

Art. 9.

Per gli ufficiali in congedo, che, al momento della compilazione degli specchi di avanzamento, siano da almeno un mese in servizio temporaneo e per quelli mutilati e invalidi riassunti, i giudizi di avanzamento sono pronunciati dalle autorità e colla procedura stabilite dal R. decreto 9 luglio 1926, n. 1303.

Art. 10.

Le autorità competenti ad emettere il giudizio di idoneità debbono, anzitutto, esaminare se l'ufficiale possa essere ritenuto idoneo a disimpegnare bene le funzioni del proprio grado, dopo di che lo prenderanno in esame nei riguardi dell'avanzamento.

Di quanto precede dovrà essere fatto cenno nel giudizio in merito all'avanzamento.

Art. 11.

La Commissione centrale che deve pronunciare il giudizio sull'avanzamento degli ufficiali in congedo e di quelli mutilati ed invalidi di guerra riassunti è nominata con decreto Ministeriale ed è composta secondo è prescritto alla lettera *b*) dell'art. 82 del regolamento organico per la Regia guardia di finanza, approvato con R. decreto 3 gennaio 1926, n. 126.

Art. 12.

Per ogni ufficiale è decisivo il giudizio emesso dall'autorità di grado unico o ultima, nei suoi riguardi.

Nel solo caso in cui il giudizio della Commissione centrale non risulti unanime e sia discorde da quello delle autorità di grado, il giudizio decisivo spetta al Ministro per le finanze.

I giudizi della Commissione centrale di avanzamento sono resi esecutivi con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 13.

La votazione per l'idoneità o non idoneità dei candidati presi in esame avviene in seno alla Commissione centrale con voto segreto.

La Commissione centrale compila, per ogni seduta, un processo verbale dei suoi lavori.

Art. 14.

*Della esclusione definitiva dall'avanzamento.*

Gli ufficiali in congedo sono esclusi definitivamente dall'avanzamento:

*a*) se furono dichiarati non idonei per due volte, anche non consecutive;

*b*) se una volta furono dichiarati non idonei ed una volta cancellati dai quadri di avanzamento;

*c*) se furono cancellati dai detti quadri per due volte.

Art. 15.

Tutte le facoltà attribuite dalla legge 10 luglio 1930, numero 957, al Ministro per la guerra, si intendono conferite al Ministro per le finanze.

Art. 16.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1931 - Anno IX*
*Atti del Governo, registro 313, foglio 45.* — MANCINI.

---

Numero di pubblicazione 1576.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 settembre 1931, n. 1277.

**Norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli Uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2476, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, per la disciplina del lavoro nei porti del Regno;

Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, relativo alla istituzione degli Uffici del lavoro portuale;

Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2162, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1461, contenente norme complementari per la disciplina del lavoro nei porti;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, convertito nella legge 17 giugno 1929, n. 1095, sull'ordinamento delle maestranze portuali;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di dettare le norme per l'amministrazione della contribuzione, di cui all'art. 5 del citato R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, occorrente per il funzionamento degli Uffici del lavoro portuale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La contribuzione, di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, sarà liquidata e riscossa dalle dogane del Regno con le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti in materia, e dalle dogane stesse sarà fatta affluire all'Erario in uno speciale capitolo del bilancio dell'entrata.

A tale capitolo verranno, altresì, imputati i seguenti proventi, l'ammontare dei quali sarà versato alle dogane, a cura degli Uffici del lavoro portuale, alla fine di ogni mese:

*a*) le somme dovute dagli imprenditori portuali a titolo di canone per la concessione di esercizio di imprese di lavoro nei porti;

*b*) le contribuzioni, previste dall'art. 4 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, da fissare con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni, per la parte da destinare a provvedimenti atti a promuovere la elevazione fisica e morale degli operai portuali;

*c*) i proventi eventuali degli Uffici del lavoro portuale.

Art. 2.

Presso il Ministero delle comunicazioni sarà istituito un « Bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale », al quale verrà assegnato l'intero ammontare dei proventi previsti dal precedente articolo.

In base a richiesta del Ministro per le comunicazioni ed in relazione ai fondi che affluiscono all'apposito capitolo d'entrata di cui all'art. 1, saranno, con decreto del Ministro per le finanze, fatte, a periodi trimestrali, le assegnazioni necessarie ai bisogni dei predetti Uffici, in uno speciale capitolo da istituire *per memoria* nello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni.

Saranno a carico del « Bilancio speciale »:

*a*) le spese per il funzionamento degli Uffici del lavoro portuale e per l'ordinamento del lavoro, tanto nelle località in cui sia autorizzata la riscossione della contribuzione, di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, quanto nelle località previste dall'art. 3 del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2162;

*b*) le spese per la costruzione, per la manutenzione e per l'affitto dei locali degli Uffici del lavoro portuale;

*c*) le spese occorrenti per i provvedimenti e per gli impianti atti a promuovere la elevazione fisica e morale della classa operaia o intesi a tutelare gli operari sul lavoro e ad accrescerne il rendimento e quelle per promuovere gli studi per il perfezionamento dei sistemi di lavoro;

*d*) le spese di amministrazione e di funzionamento del « Bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale »;

*e*) le spese comunque attinenti all'applicazione dei Regi decreti-legge 15 ottobre 1923, n, 2476, 1° febbraio 1925, numero 232, 23 ottobre 1927, n. 2162, 24 gennaio 1929, n. 166, e del presente decreto-legge.

Art. 3.

Per ciascun anno finanziario sarà formato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del « Bilancio speciale ».

Tale bilancio verrà distinto in capitoli.

Art. 4.

La differenza, accertata in sede di rendiconto consuntivo, tra l'ammontare delle assegnazioni fatte al « Bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale » e la somma complessiva delle spese sostenute a carico del bilancio stesso sarà destinata a formare un « Fondo di riserva », col quale si potrà provvedere ad integrare gli stanziamenti di quei ca-

pitoli, le cui assegnazioni si fossero manifestate insufficienti ai bisogni, od a costituire assegnazioni di capitoli di nuova istituzione, aventi per iscopo la costruzione di locali ad uso degli Uffici del lavoro portuale, la sistemazione di impianti atti a promuovere la elevazione fisica e morale delle maestranze portuali, la tutela degli operai sul lavoro e l'accrescimento del loro rendimento.

Art. 5.

Per la gestione delle spese del « Bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale » sarà aperto un conto corrente presso la sezione di tesoreria di Roma.

A tale conto corrente verranno accreditate le somme, delle quali il Ministero delle comunicazioni disporrà il pagamento dopo effettuate le assegnazioni all'apposito capitolo da istituire *per memoria* nel bilancio del Ministero stesso ai sensi dell'art. 2. Il suddetto Ministero emetterà i relativi mandati di pagamento a favore del « Bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale » con la clausola dell'accreditamento al conto corrente, di cui al comma precedente.

Art. 6.

Il « Bilancio speciale » sarà amministrato dal Ministro per le comunicazioni a mezzo di un « Comitato amministrativo », di cui faranno parte:

1° il direttore generale della Marina mercantile, che ne sarà il presidente;

2° il generale di porto ispettore del lavoro marittimo e portuale;

3° il capo della divisione « Servizi portuali » della Direzione generale della Marina mercantile, o chi ne fa le veci;

4° il direttore capo della ragioneria centrale presso il Ministero delle comunicazioni, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

5° un rappresentante del Ministero delle corporazioni nominato fra i funzionari di quel Ministero.

Le funzioni di segretario del Comitato saranno affidate ad un ufficiale di porto o ad un funzionario addetto alla Direzione generale della Marina mercantile. Il Comitato stabilirà il compenso dovuto al proprio segretario.

Per ogni adunanza del Comitato verrà corrisposta agli intervenuti una medagia di presenza di lire venticinque, da ridurre ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

In assenza del direttore generale della Marina mercantile, le riunioni del Comitato amministrativo saranno presiedute dal generale di porto ispettore del lavoro marittimo e portuale.

Art. 7.

Il Comitato sarà convocato dal Ministero di sua iniziativa o su proposta del presidente, ed avrà le seguenti attribuzioni:

*a*) esaminerà e sottoporrà all'approvazione del Ministro lo stato di previsione delle spese annuali pertinenti al « Bilancio speciale », e segnalerà al Ministro le variazioni, che nel corso dell'esercizio occorrerà introdurvi, ed i prelevamenti, che sarà necessario praticare al « Fondo di riserva »;

*b*) vigilerà sull'andamento delle entrate e delle spese e sulle operazioni che conseguentemente si effettueranno sul conto corrente presso la sezione di tesoreria di Roma;

*c*) darà pareri sui contratti di importo superiore a lire 5000, sulle spese di carattere continuativo e su quelle il cui ammontare, anche se ripartito in più esercizi, ecceda in complesso le L. 1000;

*d*) si pronunzierà sulle liti da promuovere e sulle proposte di transazioni, abbuoni e condoni;

*e*) esaminerà le norme contabili ed amministrative da osservare nelle gestione del « Bilancio speciale » e le sottoporrà all'approvazione del Ministro. Tali norme saranno emanate, di concerto col Ministro per le finanze, mediante decreto Ministeriale da registrare alla Corte dei conti;

*f*) esaminerà il rendiconto generale annuale, accompagnandolo con una relazione illustrativa della gestione;

*g*) si pronunzierà su tutti gli altri affari, per i quali il Ministro per le comunicazioni riterrà sentirne il parere.

Delle deliberazioni del Comitato sarà redatto verbale, copia conforme del quale dovrà essere trasmessa al Ministro.

Art. 8.

Nella gestione del « Bilancio speciale » si osserveranno le norme eventualmente all'uopo stabilite, giusta quanto è disposto alla lettera *e*) dell'articolo precedente, e, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge e nel regolamento di contabilità generale dello Stato.

La Ragioneria centrale presso il Ministero delle comunicazioni eserciterà sulla gestione del « Bilancio speciale » le attribuzioni che sono conferite alle Ragionerie centrali dalle vigenti disposizioni in materia di riscontro sulle spese dello Stato.

Art. 9.

Nessuna erogazione potrà essere disposta sul conto corrente presso la sezione di tesoreria di Roma se non in base ad autorizzazione scritta del Ministro.

Il pagamento delle spese autorizzate si effettuerà mediante l'emissione, a favore dei creditori, di ordinativi tratti sulla disponibilità del predetto conto corrente.

Gli ordinativi saranno firmati dal Ministro o, per lui, da un funzionario del Ministero delle comunicazioni a ciò delegato dal Ministro stesso con suo decreto da registrare alla Corte dei conti.

Gli ordinativi verranno poi vistati dal direttore capo della Ragioneria centrale presso il Ministero delle comunicazioni.

Con ordinativi sul conto corrente di cui sopra, i direttori degli Uffici del lavoro portuale potranno essere forniti di fondi per provvedere al pagamento delle piccole spese afferenti al funzionamento degli Uffici stessi e degli assegni al personale ivi addetto. Di tali anticipazioni essi dovranno rendere conto trimestralmente. In fine di esercizio le somme sopravanzate dovranno essere versate alle dogane che le faranno affluire all'Erario insieme con quelle riscosse a mente dell'art. 1.

La Ragioneria centrale presso il Ministero delle comunicazioni allibrerà tutti gli ordinativi in apposita contabilità.

Art. 10.

La gestione del « Bilancio speciale » avrà inizio col 1° luglio di ciascun anno e terminerà col 30 giugno dell'anno successivo.

Lo stato di previsione delle spese del « Bilancio speciale » sarà compilato annualmente dalla Ragioneria centrale presso il Ministero delle comunicazioni sulla scorta degli elementi di previsione che all'uopo le verranno forniti.

Lo stato di previsione sarà approvato con decreto del Ministro per le comunicazioni di concerto con il Ministro per le finanze e pubblicato in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni. Le eventuali variazioni di stanziamenti, necessarie nel corso dell'esercizio, verranno disposte con decreti del Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze, da comuni-

carsi al Parlamento in occasione della presentazione del rendiconto.

Lo stato di previsione dovrà comprendere le spese di competenza dell'esercizio, ossia le spese che l'Amministrazione potrà eseguire nel corso dell'esercizio stesso.

Per le spese di natura accidentale non imputabili ad alcuna voce del preventivo e per le quali non sia ritenuto opportuno, data la loro tenuità, di creare voci specifiche, verrà istituito un capitolo con la denominazione « Spese casuali ».

Art. 11.

I risultati della gestione di ciascun anno finanziario verranno riassunti e dimostrati, a cura della Ragioneria centrale presso il Ministero delle comunicazioni, in apposito rendiconto consuntivo, il quale sarà costituito dal *Rendiconto della gestione finanziaria* propriamente detta e da una *Situazione finanziaria-patrimoniale*.

Il rendiconto consuntivo dovrà essere approvato dal Ministro per le comunicazioni e da quello per le finanze, dopo di che sarà inviato alla Corte dei conti.

La Corte dei conti eserciterà il controllo consuntivo sulla gestione del « Bilancio speciale », ed a tal uopo le saranno comunicati, ad esercizio scaduto, il rendiconto, di cui al capoverso precedente, e tutti i documenti atti a giustificare la gestione stessa.

Il rendiconto consuntivo del « Bilancio speciale », e la relativa deliberazione della Corte dei conti, verranno pubblicati in allegato al rendiconto generale consuntivo dello Stato.

Art. 12.

I conti della gestione dei fondi attualmente amministrati dagli Uffici del lavoro portuale e del fondo previsto dall'articolo 3 del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2162, saranno chiusi al 30 settembre 1931, e gli avanzi relativi dovranno essere versati all'Erario con imputazione al capitolo dell'entrata, di cui è cenno all'art. 1.

Tali avanzi verranno poi riassegnati al bilancio del Ministero delle comunicazioni con lo stesso procedimento indicato all'art. 2, e con essi si inizierà la formazione del « Fondo di riserva », previsto dall'art. 4, fondo al quale si andranno successivamente ad aggiungere gli avanzi di gestione, di cui è cenno nell'articolo stesso.

Il Ministro per le finanze è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1931-32, ad istituire, con suoi decreti, i capitoli *per memoria*, sia nello stato di previsione dell'entrata, sia in quello di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni.

La gestione del « Bilancio speciale » avrà inizio col 1° ottobre 1931. Per il periodo decorrente dal 1° ottobre 1931 al 30 giugno 1932 verrà redatto un bilancio di previsione che avrà vigore con l'approvazione del Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze.

Art. 13.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1931 - Anno IX*
*Atti del Governo, registro 313, foglio 61.* — MANCINI.

---

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1931.
**Fusione della « Cassa popolare di prestanze agrarie, di risparmio e depositi » e della « Cassa Angelo Mazza » in San Pietro Apostolo (Catanzaro).**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 13 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760;

Ritenuto che nel comune di San Pietro Apostolo (Catanzaro) coesistono due enti morali esercenti il credito agrario, e cioè la « Cassa popolare di prestanze agrarie, risparmio e depositi » e la « Cassa Angelo Mazza » per cui si palesa l'opportunità di fonderli in unica Cassa comunale di credito agrario;

Vista la proposta 14 aprile 1931 della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli;

Decreta:

La « Cassa popolare di prestanze agrarie, di risparmio e depositi » e la « Cassa Angelo Mazza » del comune di San Pietro Apostolo (Catanzaro) sono fuse in unica Cassa comunale di credito agrario, che prenderà il nome di « Cassa comunale di credito agrario » di San Pietro Apostolo.

Roma, addì 8 ottobre 1931 - Anno IX

*Il Ministro*: ACERBO.

(7385)

---

DECRETI PREFETTIZI:
**Riduzione di cognomi nella forma italiana.**

N. 50-47.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del signor Kodele Giovanni fu Giovanni e della fu Cermelj Teresa, nato a Budagne (Vipacco) il 1° agosto

1858 e residente a Budagne (Vipacco), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Codella ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Kodele Francesco di Giovanni, nato a Budagne il 5 luglio 1890, figlio;
Kodele Emilia fu Nicolò Krasna, nata a Budagne il 16 maggio 1898, nuora;
Kodele Emilia di Francesco, nata a Budagne il 22 maggio 1923, nipote;
Kodele Maria di Francesco, nata a Budagne l'11 agosto 1924, nipote;
Kodele Giovanni di Francesco, nato a Budagne il 28 luglio 1926, nipote;
Kodele Giuseppe di Francesco, nato a Budagne il 26 febbraio 1928, nipote;
Kodele Francesco di Francesco, nato a Budagne il 17 febbraio 1930, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Vipacco sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 agosto 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SPASIANO.

(6937)

---

N. 50-48.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del signor Kodele Giovanni fu Giuseppe e della fu Fabjan Maria, nato a Budagne (Vipacco) il 25 luglio 1874 e residente a Budagne (Vipacco), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Codella ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Kodele Francesca di Giovanni Bozic, nata a Budagne il 17 luglio 1892, moglie;
Kodele Francesca, nata a Budagne il 2 novembre 1920, figlia;
Kodele Francesco, nato a Budagne il 14 aprile 1922, figlio;
Kodele Maria, nata a Budagne il 12 aprile 1924, figlia;
Kodele Nicolò, nato a Budagne il 20 settembre 1928, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Vipacco sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 agosto 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SPASIANO.

(6938)

---

N. 50-49.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del signor Kodele Giovanni fu Giovanni e di Semic Francesca, nato a Budagne (Vipacco) il 16 agosto 1886 e residente a Budagne (Vipacco), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Codella ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Kodele Maria di Giuseppe Pregelj, nata a Zolla il 25 marzo 1893, moglie;
Kodele Maria, nata a Budagne il 24 ottobre 1916, figlia;
Kodele Giovanni, nato a Budagne il 28 luglio 1919, figlio;
Kodele Federico, nato a Budagne il 5 aprile 1922, figlio;
Kodele Francesco, nato a Budagne il 5 ottobre 1924, figlio;
Kodele Stanislao, nato a Budagne il 25 marzo 1927, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Vipacco, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Minissteriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 agosto 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SPASIANO.

(6939)

---

N. 50-50.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del signor Kodele Giovanni fu Giuseppe e della fu Krasna Francesca, nato a Budagne (Vipacco) l'11 giugno 1867 e residente a Budagne (Vipacco), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Codella ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Kodele Giovanna fu Giovanni Lampe, nata a Pocrai il 21 dicembre 1884, moglie;
Kodele Maria, nata a Budagne il 7 maggio 1919, figlia;
Kodele Stanislao, nato a Budagne il 23 marzo 1924, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Vipacco, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 agosto 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SPASIANO.

(6940)

---

N. 50-51.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del signor Kodele Francesco fu Francesco e fu Sever Maria, nato a Budagne (Vipacco) il 16 novembre 1874 e residente a Budagne (Vipacco), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Codella ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Kodele Teresa fu Mattia Skvarca, nata a Rovse (Jugoslavia) l'8 settembre 1879, moglie;
Kodele Maria, nata a Budagne il 24 agosto 1905, figlia;
Kodele Giuseppe, nato a Budagne il 6 marzo 1908, figlio;
Kodele Giovanni, nato a Budagne il 25 dicembre 1910, figlio;
Kodele Raffaele, nato a Budagne il 29 agosto 1919, figlio;
Kodele Matilde, nata a Budagne l'11 marzo 1922, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Vipacco, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 agosto 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SPASIANO.

(6941)

---

N. 50-52.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del signor Kodele Francesco fu Giuseppe e fu Curk Maria, nato a Campolongo (Vipacco) il 30 marzo 1891 e residente a Campolongo (Vipacco), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Codella ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Kodele Giovanna fu Francesco Krasna, nata a Budagne il 23 giugno 1900, moglie;
Kodele Daniela, nata a Budagne il 9 luglio 1922, figlia;
Kodele Stanislao, nato a Campolongo il 17 settembre 1925, figlio;
Kodele Paolina, nata a Campolongo il 28 giugno 1927, figlia;
Kodele Giovanni fu Giuseppe, nato a Campolongo il 6 maggio 1902, fratello;
Kodele Anna fu Giuseppe, nata a Campolongo il 31 marzo 1909, sorella;
Kodele Giuseppe fu Giuseppe, nato a Campolongo il 16 aprile 1911, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Vipacco, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 agosto 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SPASIANO.

(6942)

---

N. 50-53.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del signor Kodele Filippo fu Giuseppe e fu Krasna Francesca, nato a Budagne (Vipacco) il 27 aprile 1865 e residente a Budagne (Vipacco), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Codella ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Kodele Maria, nata a Budagne il 26 giugno 1899, figlia;
Kodele Giovanna, nata a Budagne il 15 maggio 1901, figlia;
Kodele Anna, nata a Budagne il 9 agosto 1903, figlia;
Kodele Francesco, nato a Budagne il 5 agosto 1905, figlio;
Kodele Rosa, nata a Budagne il 9 agosto 1908, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Vipacco, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 agosto 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SPASIANO

(6943)

N. 50-54.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Kodele ved. Caterina fu Petric Giuseppina, nata a Budagne (Vipacco) il 18 aprile 1863 e residente a Budagne (Vipacco), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Codella ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Kodele Rosalia fu Mattia, nata a Budagne il 25 maggio 1888, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Vipacco, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 agosto 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SPASIANO.

(6944)

N. 50-55.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del signor Kodele Alfonso fu Giuseppe e fu Curk Maria, nato a Campolongo il 3 agosto 1892 e residente a Vipacco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Codella ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Kodele Teresa fu Giuseppe Sever, nata a Budagne il 19 settembre 1895, moglie;
Kodele Giovanna, nata a Budagne il 27 ottobre 1920, figlia;
Kodele Maria, nata a Budagne il 4 marzo 1922, figlia;
Kodele Giuseppina, nata a Budagne il 21 settembre 1924, figlia;
Kodele Francesca, nata a Budagne il 1° marzo 1926, figlia;
Kodele Emilia, nata a Budagne il 18 marzo 1928, figlia;
Kodele Cirillo, nato a Budagne il 2 luglio 1930, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Vipacco, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 agosto 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SPASIANO.

(6945)

N. 50-56.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Kodeli ved. Caterina di Giuseppe Rosic e di Volaric Caterina, nata a Staroselio il 19 settembre 1899 e residente a Caporetto, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Codella ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Kodeli Giovanni Giuseppe fu Giovanni, nato a Starosello il 18 marzo 1923, figlio;
Kodeli Stanislao fu Giovanni, nato a Starosello il 7 maggio 1924, figlio;
Kodeli Mara fu Giovanni, nata a Caporetto il 22 aprile 1927, figlia;
Kodeli Francesco fu Giovanni, nato a Caporetto il 19 agosto 1929, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Vipacco, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 agosto 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SPASIANO.

(6946)

N. 50-44.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Kodele Paolo di Giuseppe e fu Bozic Teresa, nato a Budagne (Vipacco) il 23 luglio 1897 e resi-

dente a Budagne (Vipacco), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Codella ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Kodele Francesca di Bartolomeo Krasna, nata a Budagne il 28 gennaio 1899, moglie;
Kodele Francesco di Paolo, nato a Budagne il 19 gennaio 1927, figlio;
Kodele Maria di Paolo, nata Budagne l'8 ottobre 1928, figlia;
Kodele Giuseppe fu Giuseppe, nato a Budagne il 10 aprile 1863, padre;
Kodele Giuseppe di Giuseppe, nato a Budagne l'11 febbraio 1905, fratello;
Kodele Andrea di Giuseppe, nato a Budagne il 26 novembre 1910, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità militare di Vipacco, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 agosto 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SPASIANO.

(6947)

N. 48-32.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Glessig Giuseppina fu Giovanni e di Caterina Cochil, nata a Gorizia il 12 ottobre 1899 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Glessi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Glessig Oscar di Gioseffa, nato a Gorizia il 6 febbraio 1922, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 13 agosto 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: TIENGO.

(6948)

N. 48-21.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del signor Glesic Giovanni fu Francesco e di Maria Figel, nato a Gorizia il 10 dicembre 1897 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Glessi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Glesic Angela fu Antonio Nanut, nata a Gorizia il 1° settembre 1895, moglie;
Glesic Matilde, nata a Prepolje (Jugoslavia) il 20 febbraio 1919, figlia;
Glesic Federico, nato a Gorizia il 13 settembre 1921, figlio;
Glesic Erminia, nata a Gorizia il 26 dicembre 1923, figlia;
Glesic Elvira, nata a Gorizia il 30 giugno 1926, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 13 agosto 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: TIENGO.

(6949)

N. 48-31.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del signor Glessig Mario fu Giovanni e di Cochil Caterina, nato a Gorizia l'8 settembre 1896 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Glessi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Glessig Maria fu Andrea Gabrielcic, nata a Gorizia il 10 ottobre 1900, moglie;
Glessig Noemi, nata a Gorizia il 6 maggio 1927, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 13 agosto 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: TIENGO.

(6950)

N. 48-30.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione de' Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Glessig Orsola ved. Bisiach fu Biagio e di Maria Culot, nata a Gorizia l'8 ottobre 1855 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Glessi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 13 agosto 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: TIENGO.

(6951)

N. 48-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Glessig Umberto fu Augusto e di Anna Preghel, nato a Gorizia il 18 marzo 1883 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Glessi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Glessig Maria fu Vincenzo Bieleki, nata a Canale il 29 novembre 1889, moglie;
Glessig Umberto, nato a Gorizia il 28 febbraio 1909, figlio;
Glessig Severina, nata a Gorizia l'8 gennaio 1912, figlia;
Glessig Maria, nata a Gorizia il 14 giugno 1913, figlia;
Glessig Celestina, nata a Gorizia il 23 gennaio 1917, figlia;

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 13 agosto 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: TIENGO.

(6952)

N. 48-28.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Glessig Giovanni fu Biagio e di Giuseppina Kerpan, nato a Gorizia il 23 giugno 1883 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Glessi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Glessig Teresa di Michele Humar, nata a Gargaro il 27 settembre 1881, moglie;
Glessig Egidio, nato a Gorizia il 24 agosto 1908, figlio;
Glessig Giovanni, nato a Gorizia il 4 gennaio 1911, figlio;
Glessig Edoardo, nato a Gorizia il 6 agosto 1912, figlio;
Glessig Mario, nato a Divaccia il 24 novembre 1916, figlio;
Glessig Giuseppe, nato a Gorizia il 13 marzo 1921, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 13 agosto 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: TIENGO.

(6953)

N. 48-27.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Glesich Carlo fu Giuseppe e della fu Maria Caucig, nato a Trieste il 3 gennaio 1866 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Glessi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Glesich Giovanna fu Giovanni Renco, nata a Trieste il 30 marzo 1879, moglie;

Glesich Carlo, nato a Monfalcone il 2 febbraio 1920, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 13 agosto 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: TIENGO.

(6954)

---

N. 48-33.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del signor Glessig Giovanni fu Biagio e fu Maria Culot, nato a Gorizia il 6 agosto 1852 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Glessi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Glessig Maria fu Biagio Lister, nata a Canale il 5 marzo 1865, moglie;

Glessig Giuseppe, nato a Gorizia il 18 marzo 1903, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 13 agosto 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: TIENGO.

(6973)

---

N. 50-116.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del signor Komel Luigi di Stefano e fu Brecelj Giuseppina, nato a Gorizia il 13 febbraio 1888 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Comelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Komel Giuseppina fu Michele Pisk, nata a Gargaro l'8 marzo 1887, moglie;

Komel Luigi, nato a Gargaro il 29 maggio 1913, figlio;

Komel Giuseppe, nato a Gorizia il 15 marzo 1915, figlio;

Komel Anna, nata a Strnisce (Jugoslavia) il 27 luglio 1919, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 22 agosto 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: TIENGO.

(6974)

# PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

## MINISTERO DELLE FINANZE

S. E. il Ministro per le finanze, in data 19 corrente, ha presentato, alla Camera dei deputati, il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1215, concernente variazioni di bilancio, per l'esercizio finanziario 1931-32 e convalidazione dei Regi decreti 24 settembre 1931, nn. 1221 e 1222, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste del medesimo esercizio finanziario.

(7388)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 213.

**Media dei cambi e delle rendite**

del 23 ottobre 1931 - Anno IX

| | | | |
|---|---|---|---|
| Francia | 75.92 | Oro | 370.47 |
| Svizzera | 379 — | Belgrado | — |
| Londra | 75.545 | Budapest (Pengo) | — |
| Olanda | — | Albania (Franco oro) | — |
| Spagna | — | Norvegia | — |
| Belgio | — | Russia (Cervonetz) | — |
| Berlino (Marco oro) | 4.45 | Svezia | — |
| Vienna (Schillinge) | — | Polonia (Sloty) | — |
| Praga | — | Danimarca | — |
| Romania | — | Rendita 3,50 % | 72.175 |
| Peso Argentino Oro | — | Rendita 3,50 % (1902) | 68 — |
| Peso Argentino Carta | — | Rendita 3 % lordo | 43.325 |
| New York | 19.20 | Consolidato 5 %. | 81 — |
| Dollaro Canadese | — | Obblig. Venezie 3,50% | 79.075 |

## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

### Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Si comunica che il giorno 25 settembre 1931-IX, venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Silius, provincia di Cagliari.

**(7367)**

Si comunica che il giorno 30 settembre 1931-IX, venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Lieto Colle, provincia di Como.

**(7368)**

Si comunica che il giorno 30 settembre 1931-IX, venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Pago del Vallo di Lauro, provincia di Avellino.

**(7369)**

Si comunica che il giorno 3 ottobre 1931-IX, è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Monte di Capodistria, provincia di Pola.

**(7370)**

Si comunica che il giorno 6 ottobre 1931-IX, è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Ponzano Veneto, provincia di Treviso.

**(7371)**

Si comunica che il giorno 6 ottobre 1931-IX, è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Zolla, provincia di Gorizia.

**(7372)**

# CONCORSI

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Concorso a 18 posti di medico provinciale aggiunto di 2ª classe nell'Amministrazione della sanità pubblica.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;
Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con R. decreto 25 giugno 1914, numero 702;
Veduto il R. decreto 30 ottobre 1924, n. 2042;
Veduto il R. decreto 29 luglio 1931, n. 1131, che approva le nuove tabelle organiche del personale dipendente dall'Amministrazione della sanità pubblica;
Veduto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;
Considerato che non vi è personale avventizio che a termini dell'art. 1 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, abbia titolo per l'ammissione al primo concorso da bandire nel ruolo dei medici dell'Amministrazione della sanità pubblica;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per esame a 18 posti di medico provinciale aggiunto di 2ª classe nella Amministrazione della sanità pubblica con l'annuo stipendio di L. 12.200 e il supplemento di servizio attivo di L. 2200, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari in quanto sussistano le condizioni di famiglia all'uopo richieste a' termini della legge 27 giugno 1929, n. 1047; il tutto ridotto del 12 per cento per effetto dell'art. 1 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 2.

Il concorso è riservato agli impiegati appartenenti alla data del 18 dicembre 1930, ai ruoli di gruppo *B* delle Amministrazioni dello Stato, considerate nell'ordinamento gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, comprese quelle aventi ordinamento autonomo.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dai limiti massimi di età fissati dalle norme in vigore.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 5 dovranno essere inviate al Ministero, per il tramite dell'Amministrazione dalla quale i candidati dipendono, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1° copia dell'atto di nascita legalizzato;
2° copia dello stato dei servizi civili resi presso le Amministrazioni dello Stato;
3° certificato medico comprovante di aver sana e robusta costituzione ed essere esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, legalizzato nella firma del podestà;
4° diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, o diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito entro il 30 dicembre 1924, o conseguito entro il 31 dicembre 1925, da coloro che si trovassero nella condizione prevista dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.

I diplomi anzidetti dovranno essere esibiti in originale o copia notarile, debitamente legalizzati.

Il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, per coloro che sono tenuti a produrlo, dovrà essere stato conseguito entro il 18 dicembre 1930;

5° stato di famiglia legalizzato;
6° copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, per chi abbia prestato servizio militare.

I documenti di cui ai numeri 1, 3 e 5, devono essere redatti su competente bollo.

I certificati di cui ai numeri 3 e 5 dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero dell'interno, salvo per il titolo originale di studio.

Art. 4.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, in modo esplicito, di impegnarsi a prestar servizio in qualsiasi località del Regno e delle Colonie, cui venga ora o in prosieguo destinato.

Nella domanda stessa l'aspirante dovrà altresì indicare la lingua estera (francese o tedesca o inglese), nella quale intende sottoporsi alla prova.

Scaduto il termine di chiusura del concorso, non è ammessa alcuna regolarizzazione di documenti.

Non possono partecipare al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità nei precedenti concorsi per lo stesso impiego.

Art. 5.

Gli esami constano di prove scritte, di prove pratiche e di una prova orale, secondo il programma particolareggiato annesso al presente decreto.

Essi si dànno in Roma ed avranno luogo nei giorni e nei locali che saranno comunicati agli ammessi al concorso a cura dell'Amministrazione.

Art. 6

Le prove scritte sono tre e riguardano:
*a*) l'igiene generale e speciale;
*b*) l'epidemiologia e profilassi delle malattie infettive;
*c*) un esperimento sulla conoscenza della lingua francese, tedesca, o inglese, a scelta del concorrente.

Le prove pratiche sono due:
*a*) di clinica medica e di chimica e microscopia clinica;
*b*) di laboratorio.

La prova orale, oltre che sulle materie delle prove scritte, verte:

a) intorno alla demografia ed assistenza pubblica;

b) intorno alla legislazione ed organizzazione sanitaria del Regno, come al programma annesso.

Art. 7.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione composta:

a) di un presidente di sezione o di un consigliere di Stato, presidente;

b) di un membro del Consiglio superiore di sanità;

c) del direttore generale o dell'ispettore generale medico capo della sanità pubblica, ovvero di un direttore capo di divisione tecnico, o di un ispettore generale appartenenti alla Direzione generale della sanità pubblica;

d) di due professori di Università.

In caso di impedimento di qualcuno dei membri della Commissione esaminatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da un altro scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Un funzionario tecnico della Direzione generale della sanità pubblica, o, in mancanza, un funzionario del gruppo *A*, del Ministero esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 8.

Negli esami sono da osservare le disposizioni del presente e dei seguenti articoli.

Nel giorno stabilito per ciascuna delle prove scritte, la Commissione formula tre temi, uno dei quali viene estratto a sorte alla presenza dei concorrenti, ai quali sono concesse otto ore per isvolgerlo.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare comunque fra loro o con altri, salvo che con gli incaricati alla vigilanza o con i membri della Commissione. Essi non devono portare manoscritti o pubblicazioni e neppure carta da scrivere, e possono soltanto consultare il testo delle leggi e dei decreti messo a loro disposizione dalla Commissione.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dagli esami.

Durante lo svolgimento della prova, debbono costantemente trovarsi presenti nella sala degli esami due almeno dei membri della Commissione.

Art. 9.

Compiuto il lavoro, ciascun concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma o altro contrassegno, lo pone entro busta, unitamente ad altra di minor formato debitamente chiusa, nella quale abbia messo un foglio col proprio cognome, nome e paternità; dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegna ai membri presenti della Commissione, i quali appongono sulla busta stessa la propria firma con l'indicazione del mese, giorno e ora della consegna.

Al termine di ogni giorno, le buste vengono raccolte in pieghi che sono suggellati dal presidente e da lui firmati unitamente ad almeno uno degli altri commissari ed al segretario.

Le buste contenenti i nomi dei concorrenti sono aperte alla presenza della Commissione, dopo che gli scritti dei concorrenti siano stati esaminati e giudicati.

Art. 10.

Per la prova di lingua estera, la Commissione esaminatrice si aggrega, previa richiesta al Ministero, un insegnante autorizzato per ciascuna delle lingue in cui i concorrenti siansi dichiarati pronti a dare esperimento.

Spetta a tale insegnante di formulare, di concerto con la Commissione e per ognuna delle lingue estere prescelte dai concorrenti per l'esperimento d'obbligo, tre temi, di cui uno viene estratto a sorte alla presenza dei concorrenti.

Per questa prova è fissata la durata massima di ore quattro.

Valgono per il rimanente le norme degli articoli 8 e 9, salvo che è ammesso l'uso dei vocabolari.

Art. 11.

Le prove pratiche hanno luogo presso l'istituto o pubblico stabilimento a ciò idoneo, designato, di intesa col Ministero, dalla Commissione esaminatrice, la quale stabilisce le modalità e la durata delle prove.

Alla prova debbono presenziare costantemente almeno tre membri della Commissione delegati a riferire sulla capacità ed abilità tecnica di ciascun concorrente alla Commissione stessa, che darà poi sul loro rapporto il suo voto.

Art. 12.

La prova orale per ciascun concorrente avrà la durata massima di un'ora, non compreso l'esperimento orale sulla lingua estera, che potrà farsi, anche separatamente, con la durata massima di 30 minuti.

Art. 13.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte e delle prove pratiche, e di dieci punti per la prova orale.

L'esaminatore di lingua estera, che vota solo per tale materia, dispone di 50 punti per la prova scritta e di altrettanti per la prova orale.

Art. 14.

E' in facoltà di ciascun concorrente, di dichiarare, nel testo della domanda di ammissione al concorso, di essere pronto a sostenere la prova scritta ed orale anche sopra altre lingue estere, in aggiunta a quella di obbligo. In tal caso la Commissione provvede a sottoporre il concorrente ai relativi esperimenti di esame, seguendo in tutto le norme indicate nei precedenti articoli 10 e 11 e, se gli esperimenti abbiano esito favorevole, aggiungerà un numero di punti complessivi non superiore a 5 per ciascuna lingua, che, oltre a quella d'obbligo, il concorrente abbia dimostrato di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correttamente.

Art. 15.

Non sono ammessi alla prova orale i concorrenti che non abbiano ottenuto i sette decimi dei punti nel complesso delle prove scritte e pratiche, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Non potranno, in nessun caso, essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano conseguito almeno la votazione di sette decimi nella prova orale e nell'esperimento orale sulla lingua estera d'obbligo.

Art. 16.

Di tutte le operazioni degli esami e delle deliberazioni prese dalla Commissione, si deve redigere, giorno per giorno, il verbale che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

Nel verbale dovrà risultare il voto di ciascun commissario sopra ogni singola materia di esame e per ciascun concorrente.

Art. 17.

I posti messi a concorso saranno conferiti ai sensi dell'art. 3 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, gli aspiranti dovranno, a corredo della domanda di ammissione al concorso, allegare i documenti comprovanti il loro titolo.

Gli orfani di guerra, i figli degli invalidi di guerra, i minorati per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato, debitamente legalizzato, dal podestà del Comune in cui hanno il loro domicilio o la loro residenza.

Art. 18.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide, in via definitiva, sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 19.

Il personale ammesso all'impiego non potrà conseguire la nomina al grado iniziale se non dopo aver prestato servizio a titolo di prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, in applicazione dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 20.

Il direttore generale della Sanità pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione a termini di legge.

Roma, addì 25 settembre 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

*Programma particolareggiato per le prove di esame nel concorso ai posti di medico provinciale aggiunto nella Amministrazione della sanità pubblica.*

PROVE SCRITTE.

a) *Igiene generale*:

I. — Suolo - Configurazione e struttura geologica e loro influenza sulla salubrità dei luoghi abitati - Struttura meccanica - Aria del suolo - Acque freatiche - Temperatura - Inquinamento ed autodepurazione del suolo - Risanamento dei terreni di aperta campagna.

II. — Acqua - Criteri per il giudizio di potabilità - Approvvigionamento di acqua pei luoghi abitati - Cause di inquinamento e metodi di depurazione delle acque.

III. — Aria - Fattori fisici; componenti chimici dell'aria e pulviscolo atmosferico nei loro rapporti con l'igiene - Nozioni di climatologia - Acclimatazione.

IV. — Abitazione - Scelta e preparazione del terreno - Mezzi di difesa contro l'umidità - Condizioni igieniche per i vari tipi di abitazione per singole famiglie e collettività - Ventilazione naturale ed artificiale; riscaldamento e raffreddamento - Illuminazione naturale ed artificiale: metodi e valore igienico di essi.

V. — Allontanamento dei materiali di rifiuto - Sistemi di fognatura e loro valore igienico - Spazzatura domestica e stradale - Destinazione ultima dei materiali di rifiuto.

VI. — Alimentazione - Importanza fisiologica delle singole sostanze alimentari - Razione alimentare e sue variazioni in rapporto alle singole condizioni individuali (sesso, età, lavoro, clima, stato di salute) - Vigilanza sanitaria sulle bevande e sugli alimenti.

VII. — Vestiario - Costituzione e proprietà dei tessuti adoperati per indumenti - Igiene della pelle: bagni, effetti fisiologici e loro valore igienico.

*Igiene speciale*:

I. — Igiene rurale - Case rurali - Alimentazione degli agricoltori - Influenza delle diverse coltivazioni e industrie agricole sulle condizioni igieniche dei luoghi e sulla salute dei contadini - Approvvigionamento di acqua ai Comuni rurali - Educazione igienica del contadino - Bonifiche agricole.

II. — Igiene urbana - Piani regolatori - Vie e piazze - Pavimentazione stradale - Risanamenti urbani.

III. — Igiene del bambino - Allattamento naturale, artificiale e misto - Altri alimenti oltre il latte - Asili per poppanti.

IV. — Igiene della scuola - Criteri igienici per la costruzione di edifici scolastici - Provvista e distribuzione di acqua potabile - Riscaldamento - Ventilazione - Illuminazione - Suppellettile scolastica - Esercizi fisici e lavoro intellettuale - Malattie degli scolari - La propaganda igienica e la scuola.

V. — Igiene industriale - Nozioni di igiene dell'operaio e dei cantieri di lavoro e degli stabilimenti industriali.

VI. — Igiene ospedaliera - Tipi diversi di ospedali generali e speciali - Fattori principali dell'igiene ospedaliera.

VII. — Igiene navale e portuale - Igiene delle navi con speciale riguardo a quelle destinate al trasporto degli emigranti - Profilassi delle malattie infettive a bordo - Ordinamento del servizio di sanità marittima.

VIII. — Igiene ferroviaria - Stazioni ferroviarie, locali per emigranti - Disinfezione della carrozza dei viaggiatori e dei carri pel bestiame.

IX. — Norme igieniche applicabili ai teatri, cinematografi e altri luoghi di pubblico convegno.

X. — Mercati e macelli pubblici - Norme igieniche.

XI. — Cimiteri, inumazione, tumulazione e cremazione dei cadaveri - Polizia mortuaria.

b) *Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive*:

I. — Generalità sulle malattie infettive - Fonti d'infezione - Veicoli, vie di penetrazione e modo di diffusione dei germi - Disposizioni individuali di tempo e di luogo - Disinfezione e disinfettazione - Stabilimenti di disinfezione - Disinfettazione a domicilio - Profilassi internazionale e profilassi locale delle malattie infettive.

II. — Etiologia, patologia e profilassi delle seguenti malattie infettive: Morbillo - Scarlattina - Varicella - Vaiuolo - Parotide epidemica - Pertosse - Influenza - Encefalite letargica - Meningite cerebro-spinale epidemica - Poliomielite anteriore acuta - Polmonite - Difterite e crup - Febbre puerperale - Piemia e setticemia - Tetano - Blenorrea - Ulcera molle - Sifilide - Lebbra - Tubercolosi umana - Febbre tifoide - Infezioni da paratifi - Dissenteria bacillare - Dissenteria amebica - Botulismo - Febbre ondulante o mediterranea - Dengue - Tifo esantematico - Tifo ricorrente - Spirochetosi ittero emorragico - Malaria - Colera asiatico - Peste bubbonica - Febbre gialla - Leishmaniosi - Malattia del sonno - Beri-Beri - Pellagra - Scorbuto - Anchilostomiasi - Filariosi - Bilharziosi - Tracoma - Scabbia - Tigna favosa - Rabbia - Carbonchio sintomatico e carbonchio ematico Afta epizootica - Morva - Actinomicosi - Trichinosi.

c) *Prova di lingua estera*:

Traduzione dall'italiano in una delle lingue francese, o tedesca, o inglese, a scelta del candidato.

PROVE PRATICHE.

I. — Di clinica medica: Esame di un infermo e riconoscimento della malattia, e saggio di chimica e microscopia clinica.

II. — Di laboratorio:

*a*) tecnica del prelevamento, per l'esame diretto, del sangue e di vari materiali patologici, e del condizionamento dei materiali stessi nel caso d'invio, per l'esame microscopico, batteriologico e biologico ad un laboratorio;

*b*) tecnica del prelevamento di campioni di acqua potabile da sottoporre ad esame batteriologico o chimico, e loro trasporto al laboratorio;

*c*) esame del mais;

*d*) determinazione della temperatura, della pressione e della umidità dell'aria;

*e*) tecnica della disinfezione, funzionamento degli apparecchi di disinfezione col vapore e con disinfettanti chimici, disinfezione con mezzi chimici.

Al termine delle prove pratiche il candidato deve presentare una breve relazione scritta.

PROVE ORALI.

I. — Demografia:

*a*) modo di rilevazione degli elementi statistici concernenti lo stato, la composizione e il movimento della popolazione - Scheda di censimento - I registri dello stato civile della popolazione - La scheda di dichiarazione di morte e della causa di morte - Metodi per la rilevazione statistica della morbilità - Metodi per la rilevazione statistica della emigrazione;

*b*) risultati e leggi fondamentali della statistica demografica - Popolazione assoluta e relativa - Urbana e rurale - Agglomerata e sparsa - Composizione della popolazione per sesso ed età e per professione - La natalità e la nuzialità - Le leggi statistiche della mortalità generale e della mortalità specifica (per età, per sesso, per cause di morte e simili) - La morbilità - I movimenti migratori -

II. — Ordinamento della assistenza pubblica in Italia - Assistenza ospedaliera - Assistenza all'infanzia - Assistenza sanitaria Condotte mediche - Chirurgiche - Ostetriche - Farmaceutiche.

III. — Legislazione e ordinamento sanitario nel Regno - Testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, e R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889; regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45 - Titolo IV del testo unico delle leggi sulle boniche 30 dicembre 1923, n. 3256.

Regolamenti:

per la sanità marittima, 29 settembre 1895, n. 636;

contenente disposizioni per diminuire le cause della malaria, 25 febbraio 1907, n. 61;

per l'applicazione della legge sulla pellagra, 5 novembre 1907, n. 427;

per la profilassi delle malattie veneree e sifilitiche, 25 marzo 1923;

per il controllo dei sieri e dei vaccini, 18 giugno 1905, n. 407.

Principali disposizioni legislative e regolamentari per la profilassi della tubercolosi, del tracoma e per la emigrazione.

Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 21 giugno 1926.

IV. — Nozioni generali sull'ordinamento amministrativo del Regno.

V. — Nozioni generali di diritto corporativo.

VI. — Lettura e traduzione a vista in italiano, e conversazione nella lingua estera prescelta.

**(7374)**

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Concorso a tre posti di assistente medico presso il Laboratorio di micrografia e batteriologia della Direzione generale della sanità pubblica.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduti gli articoli 1 e 4 del R. decreto 29 luglio 1931, n. 1131, che approva le nuove tabelle organiche del personale dipendente dall'Amministrazione della sanità pubblica;

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica approvato con R. decreto 25 giugno 1914, numero 702;
Veduto il R. decreto 30 ottobre 1924, n. 2042;
Veduto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;
Considerato che non vi è personale avventizio, che, a termini dell'art. 1 del R. decreto 18 dicembre 1930, suddetto, abbia titoli per l'ammissione al primo concorso da bandire nel grado iniziale del ruolo del personale del Laboratorio di micrografia e batteriologia della sanità pubblica;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso, per esami e titoli congiuntamente, a tre posti di assistente medico nel Laboratorio di micrografia e batteriologia della Direzione generale della sanità pubblica, con l'annuo stipendio iniziale di L. 14.400, e il supplemento di servizio attivo di L. 3000, ridotti del 12 per cento, rispettivamente in L. 12.672 e L. 2640 in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 2.

Il concorso è riservato agli impiegati, appartenenti alla data del 18 dicembre 1930, ai ruoli di gruppo *B* delle Amministrazioni dello Stato, considerato nell'ordinamento gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, comprese quelle aventi ordinamento autonomo.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dai limiti massimi di età fissati dalle norme in vigore.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero (Direzione generale della sanità pubblica) entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, per il tramite dell'Amministrazione dalla quale dipendono, domanda su carta da bollo da L. 5, corredata dai seguenti documenti:

1° atto di nascita legalizzato;

2° copia dello stato dei servizi civili resi presso le Amministrazioni dello Stato;

3° certificato medico comprovante di avere sana e robusta costituzione ed essere esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, legalizzato, nella firma del podestà;

4° diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, o diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito entro il 31 dicembre 1924, o entro il 31 dicembre 1925 da coloro che si trovassero nella condizione prevista dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.

I diplomi anzidetti dovranno essere esibiti in originale o in copia notarile.

Il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, per coloro che sono tenuti a produrlo, dovrà essere stato conseguito entro il 18 dicembre 1930;

5° stato di famiglia legalizzato;

6° copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare per chi abbia prestato servizio militare.

I certificati di cui ai numeri 3 e 5 dovranno essere in data non anteriore di tre mesi alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I documenti di cui ai numeri 1, 3 e 5 dovranno essere redatti in competente bollo.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero dell'interno, salvo per il titolo originale di studio.

Art. 4.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, in modo esplicito, di impegnarsi a prestar servizio in qualsiasi località del Regno e delle Colonie, cui venga ora o in prosieguo destinato.

Nella domanda stessa l'aspirante dovrà altresì indicare le lingue estere nelle quali è disposto a sostenere l'esperimento oltre a quella d'obbligo (tedesca).

Scaduto il termine di chiusura del concorso, non è ammessa alcuna regolarizzazione di documenti.

Non possono partecipare al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguita la idoneità nei precedenti concorsi per lo stesso impiego.

Art. 5.

Gli esami constano di prove scritte, di prove pratiche e di una prova orale secondo il programma particolareggiato annesso al presente decreto.

Essi si dànno in Roma, ed avranno inizio non prima di due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 6

Le prove scritte sono due e riguardano:

*a*) l'epidemiologia e profilassi delle malattie infettive;

*b*) un esperimento sulla conoscenza della lingua tedesca.

Le prove pratiche sono due e riguardano:

*a*) la microscopia, bacteriologia e parassitologia applicata all'igiene;

*b*) l'istologia normale e patologica.

La prova orale versa su tutte le materie delle prove scritte e pratiche e sulle leggi, regolamenti, ordinanze, istruzioni in vigore aventi attinenza con le materie stesse, oltre che sull'ordinamento sanitario del Regno.

Art. 7.

I titoli da prendere in considerazione sono:

i servizi prestati, posteriormente al conseguimento del diploma di laurea come insegnante, assistente od aiuto presso cattedre od Istituti universitari;

gli uffici o impieghi sostenuti, con retribuzione o senza, aventi relazione con le discipline igieniche e gli incarichi o missioni compiute per conto delle pubbliche Amministrazioni;

le pubblicazioni relative alle materie speciali del programma e alle discipline igieniche in genere;

tutti gli altri titoli che vengano a dimostrare l'attitudine speciale al posto messo a concorso.

Art. 8.

Il giudizio degli esami è dato da una Commissione composta:

*a*) di un presidente di sezione o di un consigliere di Stato, presidente;

*b*) di un membro del Consiglio superiore di sanità;

*c*) del direttore generale o dell'ispettore generale medico capo della sanità pubblica, ovvero di un direttore capo di divisione tecnico, o di un ispettore generale appartenenti alla Direzione generale della sanità pubblica;

*d*) di due professori di università.

In caso di impedimento di qualcuno dei membri della Commissione esaminatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da un altro scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Un funzionario tecnico dell'Amministrazione della sanità pubblica e, in mancanza, un funzionario del gruppo *A* dell'Amministrazione dell'interno, entrambi di grado non inferiore al nono, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 9.

Negli esami sono da osservare le disposizioni del presente e dei seguenti articoli:

Nel giorno stabilito per la prova scritta di epidemiologia e profilassi delle malattie infettive, la Commissione formula tre temi uno dei quali viene estratto a sorte alla presenza dei concorrenti, ai quali sono concesse otto ore per isvolgerlo.

Durante la prova non è permesso ai concorrenti di comunicare comunque fra loro o con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della Commissione. Essi non devono portare manoscritti o pubblicazioni e neppure carta da scrivere, e possono soltanto consultare il testo delle leggi e dei decreti messi a loro disposizione dalla Commissione.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dagli esami.

Durante lo svolgimento della prova debbono costantemente trovarsi presenti nella sala degli esami almeno due membri della Commissione.

Art. 10.

Compiuto il lavoro, ciascun concorrente, a pena di nullità, senza apporre la propria firma o altro contrassegno, lo pone entro busta unitamente ad altra di minor formato, debitamente chiusa, nella quale abbia messo un foglio col proprio cognome, nome e paternità, dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la con-

segna ai membri presenti della Commissione i quali appongono sulla busta stessa la propria firma con l'indicazione del mese, giorno e ora della consegna.

Al termine di ogni giorno tutte le buste vengono raccolte in pieghi che sono suggellati dal presidente o da lui firmati unitamente ad uno almeno degli altri commissari ed al segretario.

Le buste contenenti i nomi dei concorrenti sono aperte alla presenza della Commissione dopo che tutti gli scritti dei concorrenti siano stati esaminati e giudicati.

Art. 11.

Per il saggio della lingua estera di obbligo, la Commissione esaminatrice si aggrega, previa richiesta al Ministro, un insegnante autorizzato per la lingua stessa. Spetta a tale insegnante di formulare, di concerto con la Commissione, il tema per la prova scritta. Per questa prova è fissata la durata massima di ore quattro.

Valgono pel rimanente le norme degli articoli 9 e 10 salvo che è ammesso l'uso dei vocabolari.

Art. 12.

Le prove pratiche hanno luogo presso il Laboratorio di micrografia e batteriologia della sanità pubblica.

La Commissione mette a disposizione gli apparecchi e materiali occorrenti. La Commissione esaminatrice formula, per ciascuno dei concorrenti il tema da svolgere in ciascuna prova, fissa il tempo massimo consentito per lo svolgimento e determina gli elementi che possono essere messi a disposizione di ciascun concorrente.

Alle prove debbono presenziare costantemente almeno tre membri della Commissione delegati a riferire sulla capacità ed abilità tecnica di ciasun concorrente alla Commissione stessa che darà poi sul loro rapporto il suo voto.

Art. 13.

La prova orale per ciascun concorrente avrà la durata massima di un'ora, non compreso l'esperimento orale sulla lingua tedesca che potrà farsi anche separatamente con la durata massima di 30 minuti.

Art. 14.

Ogni commissario dispone di dieci punti per la prova scritta di epidemiologia e profilassi delle malattie infettive e per ciascuna delle due prove pratiche; di 10 punti pel giudizio dei titoli, e di 10 punti per la prova orale.

L'esaminatore di lingua estera, che vota solo per tale materia, dispone di 50 punti per la prova scritta e di altrettanti per la prova orale.

Art. 15.

È in facoltà di ciascun concorrente, di dichiarare, nel testo della domanda di ammissione al concorso, di essere pronto a sostenere la prova scritta ed orale anche sopra altre lingue estere in aggiunta a quella d'obbligo. In tal caso la Commissione provvede a sottoporre il concorrente ai relativi esperimenti di esame seguendo in tutto le norme indicate nei precedenti articoli 11, 12 e 13, e, se gli esperimenti abbiano esito favorevole, aggiunge un numero di punti complessivo non superiore a 5 per ciascuna lingua che, oltre a quella d'obbligo, il concorrente abbia dimostrato di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.

Art. 16.

Non sono ammessi alla prova orale i concorrenti che non abbiano ottenuto i sette decimi dei punti nel complesso delle prove scritte e pratiche, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Non potranno in nessun caso essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano conseguito almeno la votazione di sette decimi nella prova orale, nell'esperimento orale sulla lingua estera d'obbligo, e nel giudizio sui titoli.

Art. 17.

Di tutte le operazioni degli esami e delle deliberazioni prese dalla Commissione, si deve redigere giorno per giorno il verbale che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

Nel verbale dovrà risultare il voto di ciascun commissario sopra ogni singola materia di esame e sui titoli, per ciascuno dei concorrenti.

Art. 18.

I posti messi a concorso saranno conferiti ai sensi dell'art. 2 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, gli aspiranti dovranno, a corredo della domanda di ammissione al concorso, allegare i documenti comprovanti il loro titolo.

Gli orfani di guerra, i figli degli invalidi di guerra, i minorati per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato, debitamente legalizzato, rilasciato dal podestà del Comune in cui hanno il loro domicilio o la loro residenza.

Art. 19.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 20.

Il personale ammesso all'impiego non potrà conseguire la nomina al grado iniziale se non dopo aver prestato servizio a titolo di prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, in applicazione dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 21.

Il direttore generale della sanità pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione a norma di legge.

Roma, addì 25 settembre 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

---

***Programma per le prove di esame nel concorso ai posti di assistente medico presso il Laboratorio di micrografia e batteriologia della sanità pubblica.***

PROVE SCRITTE.

1. Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive:

*a*) generalità sulla profilassi delle malattie infettive;

*b*) etiologia, patologia, diagnosi microbiologica e profilassi delle seguenti malattie:

Morbillo - Scarlattina - Varicella - Vaiuolo - Parotide epidemica - Pertosse - Influenza - Encefalite letargica - Meningite cerebro spinale-epidemica - Poliomielite anteriore acuta - Polmonite - Difterite e crup - Febbre puerperale - Piemia e setticemia - Tetano - Blenorragia - Ulcera molle - Sifilide - Lebbra - Tubercolosi umana - Febbre tifoide e infezioni da paratifi - Dissenteria bacillare - Dissenteria amebica - Botulismo - Febbre mediterranea - Tifo esantematico - Tifo ricorrente - Spirochetosi - Ittero emorragico - Malaria - Colera asiatico e infezioni colera simili - Peste bubbonica - Febbre gialla - Leishmaniosi - Malattia del sonno - Beri beri - Pellagra - Scorbuto - Anchilostomiasi - Filariosi - Bilharziosi - Tracoma - Scabbia - Tigna favosa - Rabbia - Carbonchio ematico e carbonchio sintomatico - Afta epizootica - Morva - Actinomicosi - Trichinosi;

*c*) sieri, vaccini prodotti, biologici.

2. Esperimento obbligatorio nella lingua tedesca - Traduzione in italiano di un brano di opera scientifica, riguardante una delle materie sulle quali vertono le prove pratiche. (È ammesso l'uso del vocabolario).

PROVE PRATICHE.

1. Microscopia, bacteriologia e parassitologia applicate alla igiene:

*a*) tecnica microscopica e bacteriologia generale;

*b*) esame microscopico e bacteriologico del pulviscolo atmosferico, dell'acqua e del terreno;

*c*) esame microscopico del vino e dell'aceto, del latte e derivati, della farina, del pane e del caffè;

*d*) esame di sostanze alimentari conservate;

*e*) riconoscimento nelle carni macellate, delle alterazioni dovute a panicatura, tubercolosi, actinomicosi, trichinosi, carbonchio, cisti di echinococchi;

*f*) fibre tessili;

*g*) metodi di studio dei microrganismi, metodi delle colture e preparazione dei mezzi nutritivi, artificiali, liquidi e solidi;
*h*) microrganismi in generale, ifomiceti, blastomiceti e fermentazioni, schizomiceti, loro morfologia e biologia generale, virulenza, infezione ed immunità, classificazione, principali specie patogene;
*i*) autopsia di un animale;
*l*) diagnosi batteriologica della tubercolosi, carbonchio ematico, colera, difterite, febbre tifoide, peste bubbonica, morva, tetano, e infezioni chirurgiche;
*m*) tecnica dell'isolamento del bacillo della tubercolosi, del carbonchio ematico e sintomatico, della difterite, della peste bubbonica, della morva, del colera asiatico, della febbre tifoide, del tetano, della polmonite crupale;
*n*) diagnosi biologica e microscopica della rabbia;
*o*) protozoi, parassiti dell'uomo; amebe e sporozoi, infusori, diagnosi microscopica dei parassiti della malaria, nonchè degli spirocheti, tripanosomia, troponemi propri dell'uomo, vermi parassiti dell'uomo;
*p*) creazioni sierologiche applicate alla diagnosi delle malattie infettive dell'uomo (peste, colera, febbre tifoide, dissenteria, tifo esantematico, sifilide);
*q*) controllo del siero antidifterico e del vaccino jenneriano;
*r*) controllo biologico delle stufe da disinfezione e dei disinfettanti chimici.

2. Istologia normale e patologica:
*a*) la cellula, componenti morfologici;
*b*) tessuto epiteliale, connettivo, muscolare, nervoso, osseo;
*c*) sangue;
*d*) lettura dei preparati di istologia normale delle varie parti del tubo digerente e glandole annesse, dell'apparato circolatorio, respiratorio e di secrezione,
*e*) lettura dei preparati di istologia patologica relativi alle malattie infettive dell'uomo.

PROVA ORALE.

La prova orale riguarda:
*a*) le materie delle prove scritte e pratiche;
*b*) l'ordinamento sanitario nel Regno (testo unico approvato con R. decreto 7 agosto 1907, n. 636, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, e il regolamento generale sanitario approvato con R. decreto 3 febbraio 1901, n. 45) nonchè le norme di legge e di regolamento e le istruzioni riguardanti la materia che faranno oggetto della prova scritta di epidemiologia e della prova pratica di microscopia, bacteriologia e parassitologia;
*c*) la lingua estera (lettura di un brano, traduzione a vista della lingua estera in italiano, conversazione nella lingua estera).

Roma, addì 25 settembre 1931 - Anno IX

**(7375)**

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Concorso ad un posto di assistente veterinario presso il Laboratorio di micrografia e batteriologia della Direzione generale della sanità pubblica.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduti gli articoli 1 e 4 del R. decreto 29 luglio 1931, n. 1131, che approva le nuove tabelle organiche del personale dipendente dall'Amministrazione della sanità pubblica;
Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica approvato con R. decreto 25 giugno 1914, numero 702;
Veduto il R. decreto 30 ottobre 1924, n. 2042;
Veduto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;
Considerato che non vi è personale avventizio, che, a termini dell'art. 1 del R. decreto 18 dicembre 1930 suddetto, abbia titoli per l'ammissione al primo concorso, da bandire nel grado iniziale del ruolo del personale del Laboratorio di micrografia e batteriologia della sanità pubblica;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso per esame e titoli congiuntamente a un posto di assistente veterinario (grado 9°) nel Laboratorio di micrografia e batteriologia della Direzione generale della sanità pubblica, con l'annuo stipendio iniziale di L. 14.400 e il supplemento di servizio attivo di L. 3000, ridotto del 12 %; rispettivamente in L. 12.672 e L. 2640 in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 2.

Il concorso è riservato agli impiegati appartenenti, alla data del 18 dicembre 1930, ai ruoli di gruppo *B* delle Amministrazioni dello Stato, considerate nell'ordinamento gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, comprese quelle aventi ordinamento autonomo.
Per l'ammissione al concorso si prescinde dai limiti massimi di età fissati dalle norme in vigore.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero (Direzione generale della sanità pubblica) entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, per il tramite dell'Amministrazione dalla quale essi dipendono, domanda su carta da bollo da L. 5 corredata dai seguenti documenti:
1° atto di nascita legalizzato;
2° copia dello stato dei servizi civili resi presso le Amministrazioni dello Stato;
3° certificato medico comprovante di avere sana e robusta costituzione e di essere esente da difetti e imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, legalizzato nella firma del podestà;
4° diploma di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario o di laurea in zooiatria, conseguito in una delle Università o delle Scuole superiori di medicina veterinaria del Regno prima del novembre 1926.
I diplomi anzidetti dovranno essere esibiti in originale o in copia notarile debitamente legalizzata.
Il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario, per coloro che sono tenuti a produrlo, dovrà essere stato conseguito entro il 18 dicembre 1930;
5° stato di famiglia legalizzato;
6° copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare per chi abbia prestato servizio militare.
I certificati di cui ai numeri 3 e 5 dovranno essere di data non inferiore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
I documenti di cui ai numeri 1, 3 e 5 dovranno essere redatti in competente bollo.
Non è consentito di fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero dell'interno, salvo per il titolo originale di studio.

Art. 4.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare in modo esplicito di impegnarsi a prestare servizio in qualsiasi località del Regno e delle Colonie cui venga ora o in prosieguo destinato.
Nella domanda stessa l'aspirante dovrà altresì indicare le lingue estere nelle quali è disposto a sostenere l'esperimento, oltre quella d'obbligo tedesca).
Scaduto il termine di chiusura del concorso, non è ammessa alcuna regolarizzazione di documenti.
Non possono partecipare al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguita la idoneità nei precedenti concorsi per lo stesso impiego.

Art. 5.

Gli esami constano di prove scritte, di prove pratiche e di una prova orale, secondo il programma particolareggiato annesso al presente decreto.
Essi si danno in Roma ed avranno inizio non prima di due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 6

Le prove scritte sono due e riguardano:
*a*) l'epidemiologia e profilassi delle malattie infettive del bestiame;

b) un esperimento della conoscenza della lingua tedesca.

Le prove pratiche sono due e riguardano:

a) la microscopia, bacteriologia e parassitologia applicata all'igiene,

b) l'istologia normale e patologica.

La prova orale versa sopra tutte le materie delle prove scritte e pratiche e sulle leggi, regolamenti, ordinanze, istruzioni in vigore aventi attinenza con le materie stesse.

Art. 7.

I titoli da prendere in considerazione sono:

i servizi prestati, posteriormente al conseguimento del diploma di laurea, come insegnanti, assistente od aiuto presso cattedra od istituti universitari;

gli uffici o impieghi sostenuti, con retribuzione o senza, aventi relazione con le discipline zooprofilattiche, e gli incarichi o missioni compiute per conto delle pubbliche Amministrazioni;

le pubblicazioni relative alle materie speciali del programma e alle discipline zooprofilattiche in genere;

tutti gli altri titoli che valgono a dimostrare l'attitudine speciale al posto messo a concorso.

Art. 8.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione composta:

a) di un presidente di sezione o di un consigliere di Stato, presidente;

b) di un membro del Consiglio superiore di sanità;

c) dal direttore generale o dall'ispettore generale medico capo della sanità pubblica, ovvero di un direttore capo divisione tecnico o di un ispettore generale appartenenti alla Direzione generale della sanità pubblica;

d) di due professori di Regie scuole superiori di medicina veterinaria.

In caso di impedimento di qualcuno dei membri della Commissione esaminatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da un altro, scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Un funzionario tecnico della Amministrazione della sanità pubblica, o in mancanza un funzionario del gruppo A dell'Amministrazione dell'interno, entrambi di grado non inferiore al 9°, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 9.

Negli esami sono da osservare le disposizioni del presente e dei seguenti articoli.

Nel giorno stabilito per la prova scritta di epidemiologia e profilassi delle malattie infettive del bestiame, la Commissione formula tre temi, uno dei quali viene estratto a sorte alla presenza dei concorrenti, ai quali sono concesse otto ore per isvolgerlo.

Durante la prova non è ammesso ai concorrenti di comunicare comunque fra loro o con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della Commissione.

Essi non devono portare manoscritti o pubblicazioni e neppure carta da scrivere, e possono soltanto consultare il testo delle leggi e dei decreti messi a loro disposizione dalla Commissione.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dagli esami.

Durante lo svolgimento della prova debbono costantemente trovarsi presenti nella sala degli esami due almeno dei membri della Commissione esaminatrice.

Art. 10.

Compiuto il lavoro, ciascun concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la proprio firma o altro contrassegno, lo pone entro una busta, unitamente ad altra di minor formato, debitamente chiusa, nella quale abbia messo un foglio col proprio cognome, nome e paternità; dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegna ai membri presenti della Commissione, i quali appongono sulla busta stessa la propria firma con l'indicazione del mese, giorno e ora della consegna.

Al termine della giornata, tutte le buste vengono raccolte in pieghi che sono suggellati dal presidente e da lui firmati unitamente ad uno almeno degli altri commissari ed al segretario.

Le buste minori sono aperte alla presenza della Commissione dopo che tutti gli scritti dei concorrenti siano stati esaminati e giudicati.

Art. 11.

Per il saggio delle lingue estere di obbligo, la Commissione esaminatrice si aggrega, previa richiesta al Ministero, un insegnante autorizzato per la lingua estera. Spetta a tale insegnante di formulare, di concerto con la Commissione, il tema per la prova scritta.

Per questa prova è fissata la durata massima di ore quattro. Valgono pel rimanente le norme degli articoli 9 e 10, salvo che è ammesso l'uso dei vocabolari.

Art. 12.

Le prove pratiche hanno luogo presso il Laboratorio di micrografia e batteriologia della sanità pubblica.

La Commissione mette a disposizione degli apparecchi e materiali occorrenti.

La Commissione esaminatrice formula per ciascuno dei concorrenti il tema da svolgere in ciascuna prova, fissa il tempo massimo consentito per lo svolgimento e determina gli elementi che possono essere messi a disposizione di ciascun concorrente.

Alle prove debbono presenziare costantemente almeno tre membri della Commissione delegati a riferire sulla capacità ed abilità tecnica di ciascun concorrente, alla Commissione stessa, che darà poi, sul loro rapporto, il suo voto.

Art. 13.

La prova orale per ciascun concorrente avrà la durata massima di un'ora, non compreso l'esperimento orale sulla lingua tedesca che potrà farsi separatamente con la durata massima di 30 minuti.

Art. 14.

Ogni commissario dispone di dieci punti per la prova scritta di epidemiologia e profilassi delle malattie infettive del bestiame, e per ciascuna delle due prove pratiche; di 10 punti pel giudizio dei titoli e di 10 punti per la prova orale.

L'esaminatore di lingua tedesca, che vota solo per tale materia, dispone di 50 punti, per la prova scritta e di altrettanti punti per la prova orale.

Art. 15.

È in facoltà di ciascun concorrente di dichiarare, nel testo della domanda di ammissione al concorso, di essere pronto a sostenere, la prova scritta ed orale anche sopra altre lingue estere, in aggiunta a quella d'obbligo. In tale caso la Commissione provvede a sottoporre il concorrente ai relativi esperimenti di esame, seguendo in tutto le norme indicate nei precedenti articoli 11, 12 e 13, e, se gli esperimenti abbiano esito favorevole, aggiungerà un numero di punti complessivo non superiore a 5 per ciascuna lingua che, oltre a quella d'obbligo, il concorrente abbia dimostrato di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.

Art. 16.

Non sono ammessi alla prova orale i concorrenti che non abbiano ottenuto i sette decimi dei punti nel complesso delle prove scritte e pratiche, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Non potranno in nessun caso essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano conseguito almeno la votazione di sette decimi nella prova orale, nell'esperimento orale sulla lingua estera d'obbligo e nel giudizio sui titoli.

Art. 17.

Di tutte le operazioni degli esami e delle deliberazioni prese dalla Commissione, si deve redigere, giorno per giorno, il verbale che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

Nel verbale dovrà risultare il voto di ciascun commissario sopra ogni singola materia di esame e sui titoli per ciascuno dei concorrenti.

Art. 18

I posti messi a concorso saranno conferiti ai sensi dell'art. 2 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, gli aspiranti dovranno, a corredo della domanda di ammissione al concorso, allegare i documenti comprovanti il loro titolo.

Gli orfani di guerra, i figli degli invalidi di guerra, i minorati per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato, debitamente legalizzato, rilasciato dal podestà del Comune in cui hanno il loro domicilio o la loro residenza.

Art. 19

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle contestazioni, relative alla precedenza dei concorrenti.

La graduatoria del vincitore del concorso e dei dichiarati idonei da approvarsi con decreto Ministeriale, è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 20.

Il personale ammesso all'impiego non potrà conseguire la nomina al grado iniziale se non dopo aver prestato servizio a titolo di prova per un periodo non inferiore a sei mesi, in applicazione dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 21.

Il direttore generale della sanità pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione a norma di legge.

Roma, addì 25 settembre 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

---

*Programma per le prove di esame nel concorso ai posti di assistente veterinario presso il Laboratorio di micrografia e batteriologia della sanità pubblica.*

PROVE SCRITTE.

1. Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive del bestiame:

*a*) generalità sulla profilassi delle malattie infettive del bestiame;

*b*) etiologia, patologia, diagnosi microbiologica e profilassi delle seguenti malattie:

Peste bovina - pleuro-polmonite essudativa dei bovini - afta epizootica - piroplasmosi (diverse forme) e anaplasmosi - tripanosomiasi (morbo coitale maligno - surra nagama - mal de Caderas, ecc.) - carbonchio ematico - carbonchio sintomatico - setticemie emorragiche (nei bovini, ovini, suini, colera dei polli - barbone bufalino) morva - tubercolosi bovina e tubercolosi aviaria - actinomicosi e actinobacillosi - rabbia - tetano - vaginite granulosa dei bovini - aborto epizootico nei bovini - aborto infettivo equino - vaiuolo (ovino, bovino, equino) adenite equina - febbre tifoide del cavallo - farcino criptococcico - peste dei maiali e hog - colera - affezioni enzootiche dei maialetti (polmonite enzootica - paratifo e peste bacillare) mal rossino - affezioni enzootiche dei vitelli e dei puledri neonati - agalassia contagiosa delle pecore e delle capre - difterite dei polli - peste aviaria - tifosi aviaria - rogna degli equini, delle pecore e delle capre;

*c*) sieri e vaccini;

2. Esperimento obbligatorio nella lingua tedesca.

Traduzione in italiano di un brano di un'opera scientifica riguardante una delle materie sulle quali vertono le altre prove di esame (è ammesso l'uso del vocabolario).

PROVE PRATICHE.

1. Microscopia, batteriologia e parassitologia applicata all'igiene:

*a*) tecnica microscopica e batteriologica generale;

*b*) esame microscopico e batteriologico del pulviscolo atmosferico dell'acqua e del terreno;

*c*) esame microscopico del latte e derivati, delle farine, del vino e del pane;

*d*) riconoscimento nelle carni congelate delle alterazioni microbiche verificatesi per la cattiva preparazione o per irrazionale disgelo;

*e*) riconoscimento nelle carni macellate delle alterazioni dovute a panicatura, trichinosi, echinococcosi, strongilosi, distomatosi, sarcosporidiosi, actinomicosi, carbonchio ematico e sintomatico, tubercolosi;

*f*) metodi di studio di microrganismi, culture, preparazione dei mezzi nutritivi, artificiali, liquidi e solidi;

*g*) microrganismi in generale, i fomiceti patogeni, blastomiceti e fermentazioni, schizomiceti, loro morfologia e biologia generale, virulenza, infezione ed immunità, classificazione, principali specie patogene;

*h*) autopsia di un animale e diagnosi batteriologica del carbonchio ematico, del carbonchio sintomatico, della tubercolosi, della morva, del mal rossino, del tetano, del colera dei polli;

*i*) diagnosi biologica e microscopica della rabbia;

*l*) protozoi, parassiti degli animali, diagnosi microscopica dei piroplasmi e tripanosomi propri degli animali;

*m*) vermi parassiti degli animali e dell'uomo;

*n*) reazioni sierologiche applicate alla diagnosi delle malattie infettive del bestiame;

*o*) controllo del vaccino jenneriano;

*p*) controllo del vaccino contro il carbonchio ematico;

*q*) controllo biologico degli apparecchi di disinfezione e dei disinfettanti chimici.

2. Istologia normale e patologica:

*a*) cellula - componenti morfologici;

*b*) tessuto epiteliale, connettivo, muscolare, nervoso ed osseo;

*c*) sangue;

*d*) lettura dei preparati di istologia normale delle varie parti del tubo digerente e glandole annesse, dell'apparato circolatorio, respiratorio e di secrezione;

*e*) lettura dei preparati di istologia patologica relativi alle malattie infettive degli animali.

PROVA ORALE.

La prova orale riguarda:

*a*) le materie delle prove scritte e pratiche;

*b*) l'ordinamento sanitario del Regno (Testo unico approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, e il regolamento generale sanitario approvato con R. decreto 3 febbraio 1901, n. 45), nonchè le norme di legge e di regolamento, e le istruzioni riguardanti le materie che formano oggetto della prova scritta di epidemiologia e della prova pratica di microscopia, batteriologia e parassitologia;

*c*) le lingue estere (lettura di un brano, traduzione a vista della lingua estera in italiano, conversazione nella lingua stessa).

Roma, addì 25 settembre 1931 - Anno IX

(7376)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.